

## COMMISSIONE VIII

## AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

20.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RENZO LUSETTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Testo unificato del disegno e delle proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Bargone Antonio (gruppo PDS) ....	300, 303, 304 305, 306, 309, 352, 359, 361, 365, 373 377, 379, 385, 388, 389, 390, 391, 392
Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B): .....	295	Bonsignore Vito (gruppo DC) .....	374, 375
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI)		Botta Giuseppe (gruppo DC) ..	308, 318, 352, 391
<i>Relatore</i> .....	295, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 345, 352, 353, 354, 355, 359, 362, 365, 366, 367, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392	Formenti Francesco (gruppo lega nord) ...	309, 311
		Galli Giancarlo (gruppo DC) ...	304, 366, 372, 374
		Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale) .....	352, 372, 375, 376, 378 379, 380, 381, 384, 386, 390, 391
		Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .....	300, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 316, 317, 318, 351, 353, 354, 359, 362, 365, 366, 367, 372, 374, 379, 380, 381, 384, 385, 386
		Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ....	300, 304, 305, 306, 307, 310, 317, 318, 353, 354, 365, 373, 377, 378, 379, 381, 384, 385, 388, 390, 391, 392
		Testa Enrico (gruppo PDS) .....	305, 319
		Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista) .....	303, 308, 309, 310, 311

## XI LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1993

PAG.	PAG.
Turroni Sauro (gruppo dei verdi) ... 301, 305, 306 307, 308, 309, 311, 316, 317, 318, 319, 355, 361 362, 365, 366, 377, 378, 379, 381, 384, 385, 390	Filippini Rosa (gruppo PSI) ..... 323, 341
Vito Elio (gruppo federalista europeo) ... 352, 353 354, 355, 365, 366, 367, 371, 375, 376 377, 378, 386, 387, 388, 389, 390, 391	Formenti Francesco (gruppo lega nord) .... 322 324, 327, 331, 341
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	Galli Giancarlo (gruppo DC), <i>Relatore</i> ... 340, 341
Senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2238);	Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista) ..... 340
Cerutti ed altri: Norme per la tutela am- bientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485);	Martinat Ugo (gruppo MSI- destra nazio- nale) ..... 341
Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829) ..... 319	Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pub- blici</i> ..... 340
Lusetti Renzo, <i>Presidente</i> ..... 320	Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ..... 341
Filippini Rosa (gruppo PSI) ..... 320	Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) ..... 340
Galli Giancarlo (gruppo DC) ..... 319	<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):
Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista) ..... 319	Senatori Cossiga ed altri: Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena ( <i>Approvata dalla XIII Commis- sione permanente del Senato</i> ) (2944) ..... 342
Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) ..... 319	Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) <i>Relatore</i> ..... 342, 343, 344, 345
Testa Enrico (gruppo PDS) ..... 319	Calzolaio Valerio (gruppo PDS) ..... 343, 345
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazio- ne):	Formenti Francesco (gruppo lega nord) .... 345
Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche ( <i>Approvata, in   un testo unificato, dalla Camera e modifi-   cata dal Senato</i> ) (512-1397-B) ..... 320	Formigoni Roberto, <i>Sottosegretario di Stato   per l'ambiente</i> ..... 344, 345
Lusetti Renzo, <i>Presidente</i> ..... 320 322, 323, 328, 331	Galli Giancarlo (gruppo DC) ..... 345
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 335, 340, 341	Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) ..... 345
Calzolaio Valerio (gruppo PDS) ..... 341	<b>Sostituzioni:</b>
	Lusetti Renzo, <i>Presidente</i> ..... 319, 320
	Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 345
	<b>Votazioni nominali:</b>
	Lusetti Renzo, <i>Presidente</i> ..... 320
	Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 342, 362
	<b>ALLEGATO</b> ..... 393

La seduta comincia alle 9,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: « Legge quadro in materia di lavori pubblici », già approvato dalla Camera nella seduta del 10 giugno 1993 e modificato dal Senato nella seduta del 21 ottobre 1993.

Ricordo che nella seduta del 16 novembre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che sono pervenuti i seguenti pareri:

« La Commissione affari costituzionali ha espresso

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si formuli l'articolo 37 in modo da assicurare il riconoscimento dei diritti maturati dai lavoratori nei rapporti con le casse edili in cui erano inquadrati evitando che il passaggio da una cassa ad un'altra dia luogo ad una maggiore onerosità per le stesse casse e ad un trasferimento indebito di posizioni giuridiche ».

La Commissione giustizia ha espresso parere favorevole.

« La Commissione cultura,

esaminato il progetto di legge n. 672-B, recante legge quadro in materia di lavori pubblici;

ritenuto che i riferimenti ai beni culturali e agli scavi archeologici contenuti nel testo possano pregiudicare l'azione di tutela in questo settore, che presenta caratteristiche proprie ed autonome, come riconosciuto dalla legislazione vigente;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, al comma 1, siano soppresse le parole: e di beni culturali, gli scavi archeologici;

all'articolo 3:

al comma 5, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali-tipo per i lavori di scavo, restauro, valorizzazione e manutenzione di beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089;

al comma 6, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: l) specifiche modalità di progettazione e affidamento dei lavori di scavo, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23 e 24 della presente legge;

al comma 7, dopo le parole: qualificazione professionale siano inserite le seguenti: , nominati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza;

all'articolo 6, al comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

all'articolo 9, al comma 2, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato, siano inserite le seguenti: e per i beni culturali e ambientali;

all'articolo 10, al comma 3, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: Con il medesimo decreto è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni sottoposti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nella categoria;

all'articolo 14, al comma 7, dopo le parole: impianti ed opere speciali siano

inserite le seguenti: e manufatti di interesse storico-artistico tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

all'articolo 15, al comma 5, dopo le parole: lavori pubblici siano inserite le seguenti: di concerto con i Ministri interessati per le materie di propria competenza, e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo al fondo del comma: È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

all'articolo 16:

al comma 3, dopo le parole: delle superfici e dei volumi siano inserite le seguenti: esistenti o da; dopo le parole: sull'area interessata; siano inserite le seguenti: in verifiche ed accertamenti diagnostici per l'individuazione della consistenza delle strutture esistenti e di eventuali apparati decorativi di interesse storico-artistico tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

al comma 4, dopo le parole: caratteristiche del territorio siano inserite le seguenti: , dei manufatti esistenti; dopo le parole: idrologiche e sismiche, siano inserite le seguenti: di indagini conoscitive e storiche, di eventuali rilievi archeologici e architettonici,; al penultimo periodo del medesimo comma 4, la parola: costruzione sia sostituita con la parola: esecuzione;

al comma 7, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: e dal soprintendente del Ministero per i beni culturali e ambientali competente per territorio e materia, in caso di beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

al comma 8, dopo le parole: categorie di lavori siano inserite le seguenti: e per gli oneri inerenti agli studi e alle ricerche necessari alla definizione dei progetti esecutivi di beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

all'articolo 19:

al comma 1, siano soppresse le parole: gli scavi archeologici, i restauri

dei beni vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni;

al comma 4, siano soppresse le parole: e gli scavi archeologici;

all'articolo 20 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: 3-bis. L'affidamento dei lavori che interessano i beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 è disciplinato dall'articolo 3, comma 6, lettera l), della presente legge;

all'articolo 21, al comma 1 siano soppresse le parole: e di scavi archeologici;

all'articolo 23, al comma 2, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: Nel regolamento sono stabilite deroghe al numero dei concorrenti per i lavori relativi ai beni culturali;

all'articolo 24:

al comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: Il limite di cui alle lettere a) e b) può essere aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici anche per singole categorie di lavori;

aggiungere, in fine, il seguente comma 7-bis: Per i lavori sui beni culturali sottoposti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, anche con riferimento ai lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario;

all'articolo 25:

al comma 1, dopo la lettera b), sia inserita la seguente: b-bis) per cause non diagnosticabili in fase di progetto nel caso di interventi su beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

al comma 4, dopo le parole: lettera a), siano aggiunte le seguenti: , b-bis) ».

« La Commissione attività produttive, premesso che il provvedimento contiene una pluralità di disposizioni di natura particolareggiata che non consente di definirlo come legge quadro;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 9,

a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i lavori pubblici oggetto della presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti minimi quali risultano dalla certificazione della qualificazione dell'impresa ottenuta secondo le vigenti norme in materia e sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. A decorrere dal medesimo termine è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del sistema di certificazione ai lavori pubblici, definendo la corrispondenza tra le categorie e gli importi di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1972, n. 57 e le articolazioni del nuovo sistema ed eventualmente prevedendo che la certificazione avvenga con riferimento alle differenti categorie di opere e alle fasce di importi a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'attestazione di iscrizione dell'impresa all'albo nazionale dei costruttori relativa al biennio precedente costituisce uno degli elementi di qualificazione.

2-bis. Il sistema di certificazione della qualificazione delle imprese che svolgono lavori pubblici sarà articolato secondo norme europee UNI-EN 45.000 per la certificazione del sistema di qualità azien-

dale. Le funzioni di certificazioni dovranno essere espletate da organismi pubblici approvati, previo accreditamento operato da soggetti appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli organismi di certificazione dovranno assicurare, oltre alla verifica dei sistemi di qualità, anche quella degli ulteriori requisiti di cui al comma 2-bis, lettera b).

2-ter. Gli organismi di accreditamento e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti previsti dalle norme UNI-CEI;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni;

d) garantire imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti certificazioni, anche prevedendo che l'accesso ai propri servizi possa essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa stabilita.

2-quater. I rapporti tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di certificazione sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove una conclusione di un accordo di programma con il Ministero dei lavori pubblici e con le altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici interessati nel quale sono stabiliti le modalità e i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti specializzati cui può essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il compito di eseguire i controlli. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza delle associa-

zioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

2-sexies. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui al presente articolo sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e non superiore a duecento milioni.

b) al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

f) l'impresa sia stata oggetto di una sanzione amministrativa di cui al comma 2-sexies;

c) sopprimere il comma 5;

d) sopprimere il comma 6;

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità dell'esercizio, da parte dell'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti delle competenze già attribuite al predetto ufficio.

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3 dovrebbe prevedersi una forma di consultazione degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti per l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ivi prevista;

all'articolo 4 andrebbe riconsiderato l'assetto istituzionale delineato tenendo conto e in relazione alle funzioni svolte da organismi già operanti nel settore, come il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le relative sezioni, i provveditori alle opere pubbliche, i servizi ispettivi dell'ANAS e così via; in particolare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento all'Autorità

garante della concorrenza e del mercato quantomeno per garantire il giusto collegamento tra autorità indipendenti; inoltre all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dovrebbe essere attribuita funzione di vigilanza soltanto sui lavori di rilievo nazionale;

all'articolo 8, tra i compiti assegnati al responsabile unico del procedimento andrebbero aggiunti quelli relativi al controllo dei costi;

all'articolo 14, comma 7, si preveda per le opere di rilevante importo per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica la suddivisione dell'appalto;

all'articolo 14 la riunione orizzontale di imprese dovrebbe esser consentita soltanto attraverso consorzi stabili;

all'articolo 15, comma 4, si preveda la possibilità di procedere al pagamento di singoli lotti funzionali indipendentemente dalla attestazione della disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari e dalla relativa progettazione definitiva.

all'articolo 17 andrebbe modificata la determinazione delle aliquote secondo i tre livelli di progettazione, prevedendo una nuova definizione della tariffa che tenga conto dei nuovi compiti e delle responsabilità assegnate con la riforma dell'affidamento degli appalti al tecnico. Più in generale, è opportuno che la modifica dell'ordine degli ingegneri e delle società di ingegneri e del tariffario vada rivista in modo organico ed in una diversa sede;

il medesimo articolo fa riferimento a società di ingegneria, mentre sarebbe più proprio riferirsi a società professionali, prevedendo la partecipazione maggioritaria dei professionisti al loro capitale; inoltre il provvedimento assegna alle suddette società una pluralità di competenze, senza però modificare la normativa vigente in materia di ordini professionali. Inoltre il medesimo articolo distingue la progettazione in preliminare, definitiva ed esecutiva; si tratta di distinzione non propria dal punto di vista tecnico: pertanto dovrebbe prevedersi che il regola-

mento di cui all'articolo 3 determini le caratteristiche di ciascun tipo di progettazione sentito il Consiglio nazionale dei professionisti. Infine dovrebbe stabilirsi che i soggetti che compiono la progettazione e dirigono i lavori non possono avere la responsabilità del progetto, né possono compiere il collaudo ».

La Commissione lavoro ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione in sede redigente e poi dalla Camera, una serie di modifiche che hanno interessato praticamente tutti gli articoli, alcuni solo marginalmente, altri in termini sostanziali.

I colleghi, a mio giudizio, hanno esaminato attentamente il nuovo testo; l'entità degli emendamenti è tale da confermare questa mia impressione: sono stati presentati infatti quasi 500 emendamenti, molti dei quali non ammissibili in quanto riferiti a parti non modificate, mentre altri sono volti ad apportare modifiche sostanziali e ad innovare interamente gli articoli.

In qualità di relatore, ho riassunto lo spirito degli emendamenti sottoposti all'esame della Commissione, presentando una serie di emendamenti ai vari articoli; ho cercato, in funzione degli emendamenti presentati e delle dichiarazioni dei diversi gruppi, di ridurre all'essenziale le modifiche, da un lato salvaguardando al massimo il testo del Senato e dall'altro mantenendo i capisaldi irrinunciabili che la Commissione aveva posto alla base del testo approvato. Spero che questo ci consenta di svolgere i lavori nel modo più spedito possibile. La presenza del ministro Merloni sarà senz'altro di supporto a questo nostro esame; prego quindi i colleghi, a fronte di questa grande mole di emendamenti, di collaborare con la presidenza al fine di approvare il provvedimento al massimo entro la giornata di domani, così da trasmetterlo al Senato per il voto definitivo.

Chiedo ai colleghi se abbiano osservazioni o riserve da formulare.

ANTONIO BARGONE. Ho alcune cose da dire di carattere generale, ma credo sia opportuno parlarne nel momento in cui si passerà all'esame degli articoli 2 e 19.

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Principi generali).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere, lavori e servizi pubblici deve uniformarsi ai principi della correttezza, della trasparenza, della tempestività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia e, nel rispetto di tali principi e del diritto comunitario, garantire la libera concorrenza tra gli operatori nonché la qualità delle opere, dei lavori e dei servizi.

2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale alle quali le regioni devono conformarsi per la disciplina dei lavori pubblici d'interesse regionale, anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

5. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Principi generali).

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in

materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Propongo di mantenere immutato l'articolo 1 e, pertanto, esprimo parere negativo sugli emendamenti Vito 1.1, Rizzi 1.2 e Widmann 1.3.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro l'emendamento 1.2.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.1. In riferimento all'emendamento 1.3, va ricordato che i rappresentanti delle regioni a statuto speciale Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige hanno votato contro il provvedimento;



forse l'emendamento 1.3 potrebbe essere preso in considerazione, anche al fine di acquisire il voto favorevole di questi gruppi etnici.

**PRESIDENTE.** Stiamo esaminando una legge per tutto lo Stato italiano, quindi non è il caso di operare deroghe per le regioni a statuto speciale.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Sull'emendamento 1.3 mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Poiché i firmatari dell'emendamento 1.1 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

**SAURO TURRONI.** Lo faccio mio.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Turroni 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.3; si intende che non insistano per la votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

*(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).*

1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, realizzazione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.

2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministra-

zioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra struttura della pubblica amministrazione.

3. Le norme della presente legge relative alla qualificazione e alla selezione delle imprese ed alle procedure di affidamento dei lavori si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di pubblici servizi e alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.

4. Le norme della presente legge si applicano agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai soggetti medesimi.

5. Le norme della presente legge si applicano in ogni caso ai lavori per i quali sono erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il trenta per cento dell'importo, sempre che l'importo complessivo dei lavori sia superiore a 300 mila *European Currency Unit* (ECU).

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 2.

*(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui

all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione ed in particolare quelle di cui alla classe 50 (edilizia e genio civile), gruppi 500, 501, 502, 503 e 504 di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, i restauri, i recuperi e le ristrutturazioni delle opere della predetta classe e di beni culturali, gli scavi archeologici, le attività di disinquinamento e risanamento ambientale non altrimenti ricomprese, nonché i lavori di manutenzione non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) ai lavori pubblici di qualsiasi importo affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni, nonché dagli altri organismi di diritto pubblico;

b) limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, comma 3, 29, 30, 31, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e con riferimento all'affidamento di appalti di lavori pubblici a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ai concessionari di lavori pubblici, alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo

modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) limitatamente ai medesimi articoli di cui alla lettera b) e alle connesse disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ai lavori di importo superiore a 500.000 ECU i quali, da chiunque affidati, sono considerati pubblici ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano erogati dallo Stato, dalle regioni o da qualsiasi soggetto pubblico un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo dei lavori medesimi;

d) limitatamente agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonché agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 se il concorrente, nei tre anni di cui al comma 3 del presente articolo, intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, il 70 per cento dell'importo dei lavori pubblici da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e quindi il 100 per cento del predetto importo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui esse eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata, dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente.

4. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione direzione e vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), che affidano i lavori in appalto, che li eseguono con la loro diretta organizzazione di impresa ovvero ancora con soggetti collegati ai sensi del comma 3.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

ANTONIO BARGONE. Nell'emendamento del relatore 2.30 vi è un elemento che mi lascia perplesso; credo si tratti di un errore, perché alla fine della lettera b) del comma 2 si legge « ai concessionari di servizi pubblici con esclusione dei soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE ». Ritengo invece che quei soggetti vadano compresi, altrimenti si instaura sostanzialmente il doppio mercato.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 2 è stato modi-

ficato e alcuni punti andrebbero approfonditi. Occorre, finché è possibile, evitare di apportare modifiche al testo approvato dal Senato; abbiamo infatti cercato di collaborare con il Senato e chiederemo a quel ramo del Parlamento di approvare il testo che scaturirà da questa Commissione, pertanto è necessario attenersi esclusivamente a modifiche puntuali senza procedere a troppi cambiamenti.

Su questo punto specifico dell'inclusione dei settori esclusi (elettricità, trasporti, acque, telecomunicazioni), ritengo che si tratti di un fatto superato dal 1° gennaio 1993, essendo venuta a cadere questa cosiddetta separazione di regole tra settori generali dei lavori pubblici e i particolari settori esclusi; da quella data infatti tutti si trovano nella medesima condizione, per cui ritengo che potrebbe essere lasciato quanto elaborato dal Senato su questo specifico punto (« ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE »), salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva stessa. Se in futuro il Governo o il Parlamento vorranno intervenire in modo difforme in ordine al recepimento, ciò sarà possibile, ma non vedo perché noi oggi dovremmo escludere questi settori, che sono importantissimi; non possiamo pensare che la legge valga per esempio per le autostrade e non per le ferrovie, che valga per le costruzioni effettuate dai comuni e non per l'ENEL o per la SIP. Dobbiamo mettere ordine in ogni settore. È questa la mia posizione, già espressa a suo tempo.

GIROLAMO TRIPODI. Per quanto riguarda le modifiche suggerite dal relatore, oltre al rilievo formulato dal collega Bargone ritengo che se ne possano fare altri su cambiamenti che peggiorano il testo elaborato inizialmente dalla Commissione: mi riferisco alle norme riguardanti le concessioni e gli appalti da parte dei concessionari, che potrebbero determinare un elemento di rilegittimazione del vecchio istituto della concessione, istituto che secondo noi ha provocato i danni maggiori sotto il profilo della degenerazione che si è verificata nel

campo degli appalti. Ritengo inoltre che il punto c) del comma 2 e il comma 2-bis non dovrebbero assolutamente essere inseriti nel testo, costituendo elementi di peggioramento e di sconvolgimento dell'asse portante del testo originario predisposto con tanta laboriosità da questa Commissione, pur nelle differenziazioni di posizione di ognuno di noi.

**GIANCARLO GALLI.** Presidente, voglio rendere una dichiarazione che vale per il complesso degli emendamenti presentati agli articoli in esame. Ritengo che motivi di realismo politico dovrebbero indurci a valutare con grande attenzione l'opportunità di apportare nuove modifiche al provvedimento. Dobbiamo tener conto che *nuit hora, adest mors* per questo Parlamento: abbiamo cioè le ore contate e non dobbiamo correre il rischio che questa legge si impantani nuovamente in Senato.

Ho fatto una verifica degli emendamenti presentati e sono giunto alla conclusione che non valga la pena di cambiare molto: dalla lettura delle proposte emendative emerge infatti con chiarezza che non v'è dissenso circa le soluzioni normative a regime (concessionari, albo dei costruttori, eccetera) tra il testo del Senato e quello a suo tempo approvato dalla Camera, mentre il contrasto si incentra sulle soluzioni transitorie. Mi chiedo quindi se valga la pena litigare con l'altro ramo del Parlamento sull'opportunità di riservare una quota del 30 o del 70 per cento o se l'albo debba restare in vita fino al 1996 o fino al 1998. Ragioni di realismo politico, come dicevo, dovrebbero indurci a riflettere ed a circoscrivere al massimo le modifiche da apportare al provvedimento.

Mi chiedo se sia possibile insistere ancora sull'articolo 2, inserendo disposizioni relative alla manutenzione per evitare che essa camuffi la ristrutturazione e giungendo ad esasperare il concetto fino a prevedere i casi della buca nella strada o del cordolo del marciapiede.

Ritengo che si debbano valutare con grande prudenza le modifiche proposte. Il gruppo democristiano, non avendo pre-

sentato emendamenti, è favorevole all'approvazione del testo pervenuto dal Senato.

**AUGUSTO RIZZI.** Desidero anch'io rendere una brevissima dichiarazione. Non si può dire che le differenze tra il testo approvato dalla Camera e quello successivamente licenziato dal Senato siano esclusivamente formali. Circa l'individuazione, ad esempio, del momento in cui si prevede l'entrata in vigore dei due sistemi, quello dei requisiti quantitativi prima e quello dei requisiti qualitativi dopo, qualora l'applicazione di questi ultimi, come qualcuno sostiene, venisse rinviata a chissà quando, non si porrebbe solo una questione di forma e di regime transitorio, ma una questione di sostanza.

Inoltre, pur essendo io d'accordo sull'opportunità di limitare al massimo gli emendamenti, devo rilevare che, come peraltro ha fatto il Senato, là dove la formulazione adottata dall'altro ramo del Parlamento sia peggiore di quella a suo tempo approvata dalla Camera, nulla ci impedisce di riformulare il testo in modo più leggibile e comprensibile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bargone, intende aggiungere ulteriori considerazioni?

**ANTONIO BARGONE.** Desidero solo aggiungere che l'emendamento Bargone 2.10 mira a conseguire una formulazione del testo più pulita, proponendo di aggiungere alla fine del comma 2, lettera b), le parole « agli appalti dei concessionari di lavori pubblici non si applicano gli articoli 7, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 e 34 della presente legge ». Applicare all'istituto della concessione norme relative agli incentivi ed alla programmazione non ha senso e quindi proponiamo di rendere il testo più aderente alle nostre intenzioni. La modifica non è strettamente necessaria, ma renderebbe più chiare le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, non mi sono divertito a proporre emenda-

menti riassuntivi di quelli presentati dai membri della Commissione. Prego l'onorevole Galli di considerare che proprio la modifica da me proposta all'articolo 2 deriva da un emendamento presentato dal collega Lusetti. Se poi il gruppo democristiano (vedo in aula i colleghi Lusetti, Galli e Cancian) non condividesse questo emendamento, sarei felicissimo di ritirarlo. Se le decisioni non fossero conseguenti a quanto mi è stato detto, non saprei proprio cosa fare nella mia veste di relatore.

Come ha rilevato il collega Rizzi, alcuni degli emendamenti in esame mirano al conseguimento di una maggiore pulizia formale del testo. Non penso che il Senato protesterà per simili modifiche che non incidono sostanzialmente sul testo: un conto sarebbe stravolgerne i contenuti, altro conto è cercare di razionalizzarlo.

Questo ragionamento vale per l'articolo 2 salvo che per la modifica di cui ha parlato il collega Bargone tendente a riammettere, con il consenso del Governo, i soggetti considerati nella direttiva comunitaria.

ANTONIO BARGONE. La formulazione migliore è quella contenente la parola « nonché ».

PRESIDENTE. C'è un problema legato ai beni culturali e agli scavi archeologici in riferimento al quale vi è un emendamento presentato su richiesta dello stesso ministero.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei precisare che nel testo del Senato la manutenzione non è intesa come servizio.

AUGUSTO RIZZI. Secondo me non è chiaro se vogliamo far rientrare o no in questa legge la direttiva sui servizi. A me sembra che al riguardo il testo proposto dal relatore sia molto chiaro perché non è solo riferito alla manutenzione ma più in generale alla non applicabilità nell'ambito di questa legge della direttiva sui servizi.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi è una distinzione tra i servizi e i lavori pubblici ed è evidente che la direttiva in questione si applica solo agli appalti. La manutenzione è un problema che si pone a metà strada tra le opere pubbliche e i servizi. Ritengo che il testo del Senato presenti una specificazione molto precisa che può essere accolta dalla Commissione. Colgo l'occasione per richiamare la Commissione alla necessità di approvare le modifiche strettamente necessarie.

ENRICO TESTA. Signor presidente, ritengo che a questo punto non possiamo più procedere dando luogo a discussioni scolastiche e di approfondimento perché corriamo il rischio di non approvare la legge. Invito perciò i colleghi non solo del mio, ma anche degli altri gruppi, nonché il presidente e lo stesso ministro, a limitare al massimo gli interventi per privilegiare la fase della votazione degli emendamenti tenendo conto che il testo al nostro esame è già stato oggetto di lungo e approfondito dibattito. Gli emendamenti presentati sono numerosissimi: se vogliamo approvare il testo non possiamo permetterci di perdere tempo.

PRESIDENTE. Anch'io vorrei chiedere alla Commissione se intenda approvare il testo modificato dal Senato o quello da me presentato, in questo secondo caso, sostituendo al secondo comma le parole « con esclusione dei soggetti » con le altre « e ai soggetti di cui alla direttiva, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva ». Questo emendamento recepisce tutti gli emendamenti presentati dai colleghi dei vari gruppi.

SAURO TURRONI. Preferisco il testo del Senato perché mi sembra più chiaro e contemporaneamente mi dichiaro favorevole all'emendamento Bargone 2.10 perché quello del relatore esclude i restauri e gli scavi archeologici. Il restauro ed il disinquinamento ambientale sono categorie di lavori che, a mio giudizio, dovrebbero essere comprese all'interno della legge. Comprendo i motivi per i quali il

relatore ha presentato il proprio emendamento ma ritengo più adatto il testo del Senato.

**ANTONIO BARGONE.** Certamente il lavoro che lei ha compiuto, signor presidente, ci garantisce di procedere in maniera più spedita, però condivido l'osservazione del collega Turrone sul problema dei restauri e dell'attività di disinquinamento.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Ritengo che non si debba modificare il primo comma dell'articolo 2 e che si debba accettare la proposta del relatore relativa al secondo comma. Riguardo al terzo comma devo manifestare alcune perplessità.

**AUGUSTO RIZZI.** Mi dichiaro assolutamente contrario all'elencazione contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 perché si riferisce ad una direttiva che non riguarda attività. Chiunque abbia letto la classe 50 (edilizia e genio civile) saprà che contiene l'indicazione di soggetti più che attività. Si tratta di un riferimento errato; propongo quindi di mantenere il testo del Senato sopprimendo il riferimento ai beni culturali e agli scavi archeologici perché non comprendo il motivo per cui le attività di disinquinamento e di risanamento ambientale debbano essere ripetute all'interno del concetto generale di opera pubblica.

**PRESIDENTE.** Sul problema dei beni culturali e degli scavi archeologici è stato presentato l'emendamento Turrone 2.23. Se si ritiene migliore il testo del Senato, ne prenderò atto.

**ANTONIO BARGONE.** Preferirei che si facesse riferimento anche al recupero ed alla ristrutturazione delle opere della predetta classe che qui non sono indicate.

**AUGUSTO RIZZI.** Non dovete dimenticare che la classificazione in oggetto riguarda più soggetti che non attività.

**ANTONIO BARGONE.** D'accordo, ma resta l'esigenza di inserire quel riferimento, anche se è sbagliato il richiamo a quella specifica classe.

**AUGUSTO RIZZI.** Non è così perché il recupero e la ristrutturazione sono già previsti; quello che si elimina è soltanto il riferimento ai beni culturali ed alla classe 50 che, lo ripeto, non elenca attività, ma soggetti.

**SAURO TURRONI.** Nel testo proposto dal relatore dovremmo senz'altro inserire i restauri ed escludere i beni culturali. Potremmo anche accettare la richiesta del ministero di escludere gli scavi archeologici che postulano necessità di carattere particolare.

**PRESIDENTE.** La soluzione potrebbe essere quella di inserire dopo la parola « ristrutturazione » le seguenti « restauri e manutenzione di opere ed impianti ».

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 2.29, del relatore, nel testo riformulato, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 2.

Passiamo al mio emendamento 2.30.

Il Governo e l'onorevole Bargone chiedono di non escludere i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE, per cui l'ultima parte della lettera b) del mio emendamento dovrebbe essere modificata nel seguente modo: « ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima ».

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Desidero far notare che la lettera c) dell'emendamento 2.30 sostituisce il 50 per cento previsto dal Senato con il 30 per cento dell'importo compless-

sivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU, cioè di lavori eseguiti da aziende private che abbiano ottenuto finanziamenti dallo Stato. Il Governo non concorda su tale proposta di modifica.

AUGUSTO RIZZI. Non credo sia possibile mantenere la previsione del 50 per cento di cui al testo del Senato, perché, mentre una volta i contributi a fondo perduto di interessi di finanziamento a tasso agevolato potevano anche far superare tale percentuale, oggi con la legislazione per il Mezzogiorno d'Italia o per le aree depresse in generale, non si supererà mai il 50 per cento. La soluzione del 30 per cento mi sembra per ciò più adatta alla realtà odierna.

In sintesi, se fino a cinque anni fa avrei accettato il riferimento al 50 per cento, oggi come oggi non mi sembra possibile pensare che si raggiungano livelli di questo genere. Prevederli significa non applicare mai questa disposizione. La mia proposta del 40 per cento, fatta poc'anzi a bassa voce, non era dunque una battuta bensì un modo per trovare una via di mezzo tra il 50 ed il 30 per cento che da qualcuno può essere considerato eccessivamente basso.

SAURO TURRONI. Ho accolto con favore la sua proposta di indicare la misura del 30 per cento e desidero brevemente spiegarne il perché. Tutti sanno che l'alta velocità, ad esempio, dovrebbe in teoria ottenere un contributo da parte dello Stato pari al 40 per cento. Con una previsione pari al 50 o anche al 40 per cento, consentiremmo che l'alta velocità non fosse assoggettata alla legge in oggetto.

Il mio è soltanto un esempio, ma mi serve per dire che sono favorevole al testo proposto dal relatore, d'altronde sulla falsa riga del dibattito svoltosi nella seduta precedente. Una soluzione diversa consentirebbe operazioni di una certa natura che, a mio avviso, devono pienamente sottostare alla legislazione sugli appalti.

PRESIDENTE. Per chiarezza anch'io desidero ribadire che se in luogo del 30 per cento, manteniamo il 50 obblighiamo all'applicazione di questa legge esclusivamente società che godono del 51 per cento di contributo dello Stato. Considerati i contributi che oggi lo Stato assegna alle imprese, difficilmente questa misura potrà essere raggiunta: il che significa che, soprattutto nel Mezzogiorno dove c'è la necessità di una applicazione della legge la più rigida possibile, autorizzeremo la maggior parte delle aziende a comportarsi in modo autonomo, senza seguire le regole che noi ci accingiamo a definire.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Comprendo benissimo la questione e ribadisco che anche il Governo intende allargare il più possibile il numero dei soggetti obbligati all'applicazione della legge. Non dobbiamo dimenticare, però, che vi sono soggetti come la FIAT di Melfi che ha ottenuto contributi superiori al 50 per cento, analogamente a tutte le grandi installazioni del meridione, per non parlare dell'Irpinia. Andremmo pertanto ad estendere la previsione contenuta nella legge ad un gran numero di soggetti, cioè a tutti coloro i quali hanno ricevuto un contributo dello Stato, cosa che non mi sembra opportuna.

Tornando al discorso dell'onorevole Turroni sull'alta velocità, egli ha affermato a proposito della TAV SpA che lo Stato ne possiede il 40 per cento: forse egli non sa che lo Stato è impegnato a pagare tutti gli interessi degli investimenti...

SAURO TURRONI. L'abbiamo sempre detto!

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. È molto superiore al 40 per cento, per cui questo discorso non vale.

SAURO TURRONI. È stato sempre detto che i privati pagavano fino al 60 per cento e non è vero niente.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è vero niente, sono perfettamente d'accordo.

GIROLAMO TRIPODI. Ritengo che, se si dovesse allargare al 40 o al 50 per cento il contributo, si porrebbe un problema tale da pregiudicare l'efficacia stessa della legge; la normativa è limitata infatti alle imprese che ricevono dallo Stato un contributo pari al 40 o al 50 per cento, mentre qualcuno ha sostenuto che essa dovrebbe valere per tutti gli appalti, anche per quelli che ricevono contributi minori. Abbiamo stabilito la quota del 30 per cento per riequilibrare le cose e per non assoggettare all'obbligo di indire una gara d'appalto il cittadino che costruisce la propria casa usufruendo del contributo dello Stato, e credo che al di là di questo non possiamo andare. Vedo il rischio che, proseguendo di questo passo, questa legge venga completamente stravolta rispetto all'obiettivo ed alle finalità che si proponeva.

Non comprendo inoltre l'atteggiamento del ministro: prima si era dichiarato d'accordo, ora rimette in discussione tutta la questione... La Commissione ha valutato attentamente il riflesso che potrà avere l'innalzamento al 40 o al 50 per cento: coloro i quali riceveranno un contributo pari al 30 o al 35 per cento non saranno obbligati a rispettare i vincoli di questa legge. Ritengo pertanto che dobbiamo attenerci alla proposta che era stata approvata in Commissione.

GIUSEPPE BOTTA. Vorrei osservare che in leggi precedenti - l'ultima è il decreto-legge n. 398 sull'edilizia abitativa - si è previsto di erogare nel campo dell'edilizia agevolata contributi dell'ordine del 20, 30 o 40 per cento. Da ciò deriva che la cooperativa o l'impresa che riceve tale contributo è obbligata a sottostare ad una serie di norme; inoltre all'articolo 12, che io contesto, si prevede che solo i consorzi di cooperative o di altri soggetti possano procedere all'iscrizione. Vi è quindi un'incongruità sotto questo aspetto.

PRESIDENTE. La proposta del collega Rizzi, che all'inizio appariva come una sorta di contrattazione di mercato, a questo punto pare abbia un suo fondamento. La percentuale del 40 per cento evita il pericolo cui si è riferito l'onorevole Botta, che è reale, e comunque consente di richiedere l'applicazione di leggi dello Stato alle imprese che ottengono oltre il 50 per cento di contributi (rimane perciò una grossa fascia al di sotto del 50 per cento), allargando al massimo di un 10 per cento le maglie. Non mi pare pertanto che si tratti di una modificazione eccessiva.

SAURO TURRONI. La questione è molto delicata e vi è poi la problematica dell'alta velocità. Vorrei inoltre sapere che cosa accada ad una cooperativa che ottiene un contributo del 40 per cento per costruire delle case: che cosa succede se deve procedere all'appalto? Dato che sono stato socio di una cooperativa, fosse stato fatto l'appalto in quella occasione!

PRESIDENTE. Faccio mia la proposta del collega Rizzi volto ad elevare al 40 per cento la percentuale contenuta alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2. Propongo quindi il seguente subemendamento:

*All'emendamento 2.30, al comma 2, lettera c) sostituire le parole 30 per cento con le seguenti 40 per cento.*

0.2.30.1.

Relatore.

GIROLAMO TRIPODI. Siamo contrari a tale subemendamento del relatore perché riteniamo che tenda a reintrodurre la trattativa privata (e sappiamo quali effetti possa avere).

PRESIDENTE. Sarebbero interessate aziende private che non avevano mai applicato una legge dello Stato: rendetevi conto di quale salto di qualità si stia compiendo!



Pongo in votazione il subemendamento 0.2.30.1 del relatore.

*(È approvato).*

**SAURO TURRONI.** Voterò contro l'emendamento 2.30 del relatore perché considero inaccettabile il fatto che sia stata portata al 40 per cento la percentuale prevista nella formulazione originaria. Questo renderebbe possibili i grandi affari dell'alta velocità e situazioni del tutto analoghe per noi assolutamente inammissibili.

Questo comma pregiudica a mio avviso in maniera grave l'intero provvedimento, per cui probabilmente, oltre che votare contro tale emendamento, muterò il mio atteggiamento rispetto al testo nel suo complesso.

**GIROLAMO TRIPODI.** Annuncio il nostro voto contrario, che già avevamo anticipato pronunciandoci contro l'elevazione del limite dal 30 al 40 per cento, affermando che tale aumento rappresenta un elemento preoccupante sotto il profilo del sovvertimento delle finalità che si intendeva raggiungere.

Ribadiamo quindi la nostra posizione annunciando il voto contrario all'emendamento 2.30. Esso dimostra che il nostro atteggiamento era fondato, così come risulterà successivamente nel corso dell'esame da cui emergeranno ulteriori elementi.

**FRANCESCO FORMENTI.** Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere una breve sospensione della seduta al fine di procedere ad una riunione dell'ufficio di presidenza.

Ritengo infatti che di questo passo non riusciremo a procedere nell'esame degli emendamenti; sarebbe quindi opportuno fare il punto della situazione con i presidenti di gruppo per cercare di risolvere velocemente i nodi esistenti al fine di approvare velocemente gli articoli. Altrimenti, francamente non ritengo sia possibile risolvere in due giorni la questione degli appalti.

**PRESIDENTE.** Accolgo la sua richiesta, riservandomi tuttavia di procedere

alla riunione dell'ufficio di presidenza prima della seduta pomeridiana, in modo da non sospendere immediatamente i nostri lavori.

**FRANCESCO FORMENTI.** La ringrazio, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 2.30 del relatore nel testo modificato dal subemendamento approvato, nonché con la riformulazione relativa alla lettera b) e con l'inserimento al comma 2-bis, dopo la cifra « 14 » della parola « esclusivamente », accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Si intendono pertanto preclusi gli emendamenti Rizzi 2.5, Vito 2.6, Lusetti 2.7, Tripodi 2.9 e 2.8, Vito 2.12, Bargone 2.10, Lusetti 2.11, Vito 2.14 e 2.15, Turroni 2.24, 2.22 e 2.25, Bargone 2.16 e Vito 2.17.

Passiamo all'emendamento del relatore 2.31, nel quale sono state inserite talune proposte modificative presentate dai colleghi.

**ANTONIO BARGONE.** Relativamente all'emendamento del relatore 2.31, osservo che, coerentemente con gli emendamenti da me presentati, si dovrebbe prevedere che i concessionari dei lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b) sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori oggetto della concessione non realizzati direttamente e comunque - questo mi sembra importante - una quota pari al 30 per cento del totale.

Proporrei per la parte successiva la seguente formulazione: « Ai fini del presente comma i lavori si intendono realizzati direttamente anche se eseguiti da imprese collegate ».

Con riferimento al comma 3-bis proporrei la seguente formulazione: « I soggetti di cui al comma 2 lettera b), ad eccezione di quelli di cui al comma 3, sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, numero 406, i lavori da realizzare, salvo

nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, in cui possono fare eseguire i lavori da imprese collegate nella misura massima del 30 per cento ».

AUGUSTO RIZZI. È esattamente il contrario !

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sarebbe forse meglio lasciare inalterata la formulazione trasmessa dal Senato che è abbastanza precisa, dà anche una gradualità.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento da me presentato. Recita il comma 3-bis nella formulazione da me proposta: « In deroga a quanto previsto dal comma 3, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b) - ossia quelli che sono obbligati ad appaltare i lavori all'esterno - possono affidare i lavori oggetto della concessione, nella misura massima del 30 per cento ad imprese collegate ». Il Senato aveva previsto il contrario, ossia che sono obbligati ad appaltare ai terzi il 70 per cento dell'importo dei lavori pubblici da realizzare.

Il problema è quello di evidenziare in primo luogo il fatto che i soggetti sono obbligati ad appaltare all'esterno e in secondo luogo che il limite massimo è del 30 per cento per i prossimi tre anni.

AUGUSTO RIZZI. Dal momento che il ministro ha fatto riferimento al testo del Senato, devo rilevare che laddove quest'ultimo prevede che i soggetti sono obbligati ad appaltare a terzi, così come definiti ai sensi del comma 5, l'interpretazione che ne deriva è che non siano considerate terze le imprese collegate. Questo è il punto di merito.

PRESIDENTE. Il testo del relatore è molto più restrittivo, perché specifica che sono comunque da considerare terzi le imprese collegate.

AUGUSTO RIZZI. Mi sembra però che l'onorevole Bargone abbia sollevato un

problema di merito, in quanto tenderebbe a non considerare terzi le imprese collegate.

PRESIDENTE. Questo significa che fanno tutto ciò che vogliono.

AUGUSTO RIZZI. Sì, ed applicando un sistema basato sulla media dei prezzi, che costituisce un metodo assolutamente inapplicabile.

ANTONIO BARGONE. Ritiro la proposta che ho avanzato.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione degli identici emendamenti Turroni 2.26 e Vito 2.18, soppressivi del comma 3.

GIROLAMO TRIPODI. Preannuncio il mio voto favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Turroni 2.26 e Vito 2.18, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 2.31 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Rizzi 2.19, Bargone 2.20 e Turroni 2.27.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento Turroni 2.28, sul quale, in qualità di relatore, esprimo parere contrario, e degli emendamenti 2.21 e 2.32 del relatore, dei quali raccomando l'approvazione.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Turroni 2.28, mentre accetto gli emendamenti 2.21 e 2.32 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.28, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.21 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.32 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, come modificato dagli emendamenti approvati.

**SAURO TURRONI.** Preannuncio il mio voto contrario all'articolo 2 per le ragioni che ho esposto in precedenza, ossia perché l'introduzione della quota del 40 per cento di fatto vanifica in gran parte la legge in esame e la rende inefficace, anche perché sfuggono ad essa coloro che ottengono finanziamenti del 40 per cento; cito ancora una volta l'esempio dell'alta velocità ferroviaria.

**GIROLAMO TRIPODI.** Il gruppo di rifondazione comunista voterà contro l'articolo 2, perché le norme in esso introdotte vanificano, per molti aspetti, l'obiettivo che la legge si prefiggeva di raggiungere.

**FRANCESCO FORMENTI.** Preannuncio l'astensione del gruppo della lega nord nella votazione dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme regolatrici di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con particolare riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, degli appalti di servizi e degli incarichi di progettazione nella materia;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante inserimento in canale televisivo o in rete informativa telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;

e) alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b).

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Le disposizioni relative ai lavori di competenza delle regioni sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di cui al presente comma è adottato assumendo come norme regolatrici, oltre alle dispo-

sizioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui alla direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, ove non in contrasto con la presente legge, nonché la normativa nazionale di recepimento delle direttive 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992. Con la medesima procedura si provvede alle modificazioni del regolamento di cui al presente comma.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli atti normativi indicati nel regolamento medesimo che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.

6. Il regolamento di cui al comma 2, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori eventualmente a lui sottoposti;

c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 13;

d) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 15;

e) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 16;

f) i lavori ad alta tecnologia;

g) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche ed i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

h) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24;

i) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 29, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 29;

l) le modalità di prestazione della garanzia in caso di imprese riunite di cui all'articolo 12;

m) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 25, comma 7, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

n) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare di lavori o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

o) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e le relative modalità di rilascio;

p) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori dei consorzi stabili di imprese, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili di imprese alle gare e alle trattative per l'aggiudicazione di appalti e di cessioni di lavori pubblici;

q) la quota parte della categoria o delle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo

1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

r) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 17, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo tra il personale che partecipa alla progettazione;

s) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, nonché le norme concernenti le modalità del collaudo e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato;

t) le eventuali condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori;

u) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Le disposizioni del regolamento relative alle materie di cui alle lettere d) e h) del comma 6 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 3.

(Delegificazione).

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al col-

laudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;

e) alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b).

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nelle materie di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, sentiti altri Ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, nonché delle competenti

Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 8;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 13, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 15;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 9 dell'articolo 17;

i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonché i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23 e 24;

m) la disciplina del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;

n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 5, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità e dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 14;

u) gli obblighi di dichiarazioni giurate ai sensi dell'articolo 32;

v) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 34;

z) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della presente legge;

aa) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal

titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

bb) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro l'inammissibilità degli emendamenti Turroni 3.22, 3.23 e 3.33 e Bargone 3.11, in quanto riferiti a parti non modificate dal Senato.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.36. Esprimo parere contrario sull'emendamento Turroni 3.21. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Vito 3.2. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Turroni 3.24 e 3.26, Vito 3.3, Turroni 3.25, Vito 3.4. Invito il Governo a ritirare l'emendamento 3.5 che è da ritenersi assorbito dai successivi identici emendamenti Vito 3.6 e Turroni 3.27, sui quali esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 3.7, sugli identici emendamenti 3.8 del Governo e Turroni 3.28, nonché sugli emendamenti Vito 3.9 e 3.10, Turroni 3.29. Esprimo parere contrario sull'emendamento Turroni 3.30. Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 3.12.

in quanto la questione cui esso si riferisce verrà ripresa in sede di coordinamento. Esprimo parere contrario sull'emendamento Turroni 3.31.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.15 del Governo, vorrei far presente al ministro Merloni che si tratta di un'integrazione della norma approvata dal Senato.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Con l'emendamento in questione non si fa più riferimento alla trattativa privata, la quale è stata richiesta dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ricordo, infatti, che questi emendamenti del Governo, in effetti sono stati presentati su richiesta del ministro Ronchey.

PRESIDENTE. Avevo recepito l'emendamento del Governo.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Rispetto al testo approvato dal Senato è stato soppresso il riferimento agli articoli 21 e 24.

PRESIDENTE. Ma nel suo emendamento, signor ministro, è stato soppresso ogni riferimento agli articoli e si fa menzione soltanto della legge n. 1089 del 1939.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. A questo punto ritiro l'emendamento 3.15 del Governo.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Vito 3.14.

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 3.32.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

L'emendamento Vito 3.13 è assorbito. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.35. L'emendamento Turroni 3.33 è inammissibile. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 3.16. Esprimo parere favorevole sull'e-

mendamento Rizzi 3.17. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 3.18, nonché sugli identici emendamenti Bargonè 3.19 e Turroni 3.34, e sull'emendamento Vito 3.20.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.36 del relatore, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Ricordo che l'emendamento Turroni 3.22 è inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 3.21, non accettato dal relatore né dal Governo. *(È respinto)*.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'emendamento Vito 3.2, fatto proprio dal relatore, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Ricordo che l'emendamento Turroni 3.23 è inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 3.24, non accettato dal relatore né dal Governo. *(È respinto)*.

Passiamo all'emendamento Turroni 3.26.

SAURO TURRONI. Insisto per la votazione del mio emendamento 3.26 tendente ad aggiungere le parole « ad eccezione delle norme della legislazione antimafia ».

PRESIDENTE. Non ho difficoltà a modificare il parere contrario precedentemente espresso in parere favorevole su tale emendamento.



FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turrone 3.26, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vito 3.3: si intende che non insistano per la votazione.

Passiamo all'emendamento Turrone 3.25.

SAURO TURRONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turrone. Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vito 3.4: si intende che non insistano per la votazione.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ritiro l'emendamento 3.5 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Vito 3.6 e Turrone 3.27, accettati dal relatore e dal Governo.  
(Sono approvati).

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vito 3.7: si intende che non insistano per la votazione.

Passiamo agli identici emendamenti 3.8 del Governo e Turrone 3.28.

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento ed invito il Governo a ritirare il proprio.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accolgo l'invito dell'onorevole Turrone.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vito 3.9 e 3.10: si intende che non insistano per la votazione.

Passiamo all'emendamento Turrone 3.29, non accettato dal relatore né dal Governo.

SAURO TURRONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Bargone 3.11 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo all'emendamento Turrone 3.30.

AUGUSTO RIZZI. La possibilità di prevedere delle deroghe è assolutamente logica. Quindi, invito l'onorevole Turrone a ritirare il suo emendamento 3.30.

SAURO TURRONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rizzi 3.12.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turrone 3.31. Invito i presentatori a ritirarlo.

SAURO TURRONI. In relazione al mio emendamento 3.31 ed al successivo emendamento Vito 3.14 si pone un problema che non è di poco conto: sono infatti convinto che occorra stabilire condizioni particolari per i lavori di scavo, ma non per il restauro né per la manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Anche l'edificio in cui ci troviamo, per esempio, è un bene tutelato ai sensi della legge n. 1089 ed io ritengo che, se si dovesse effettuare un lavoro di restauro di questo edificio, come di qualsiasi altro, lo stesso dovrebbe essere assoggettato alle norme della presente legge. Quindi, nel caso dei lavori di scavo, che sono assolutamente straordinari e specifici, possiamo stabilire particolari modalità di affidamento dei lavori, ma non possiamo farlo né per il restauro né per la manutenzione, che sono due categorie di lavori pubblici che riguardano edifici, vincolati o meno.

AUGUSTO RIZZI. Sono d'accordo con l'onorevole Turrone, ma va tenuto presente che nelle tutele previste dalla legge n. 1089 rientrano anche opere come quadri, affreschi, e così via...

SAURO TURRONI. Certo, la legge n. 1089 comprende questo tipo di opere, ma nell'ambito dei beni tutelati rientrano anche gli edifici e addirittura le aree.

AUGUSTO RIZZI. La legge n. 1089 comprende svariati aspetti, su alcuni dei quali sono completamente d'accordo con l'onorevole Turroni, mentre per altri il discorso è diverso. Si potrebbe, in sostanza, dare la possibilità al regolamento di distinguere tra le diverse opere.

SAURO TURRONI. La lettera l) del comma 6 prevede lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, il che può essere condivisibile. Possono essere indicate, cioè, particolari modalità per le opere specifiche indicate alla lettera l), ma non sono d'accordo su una generalizzazione.

Sono quindi favorevole a non modificare il testo trasmesso dal Senato, almeno per quanto riguarda lo specifico punto in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, può essere difficile assoggettare gli interventi sui beni culturali ad una serie di norme che contengano indicazioni estremamente specifiche, anche per quanto riguarda la manutenzione di dipinti su tavola e su muro, o di superfici decorate di monumenti architettonici, e così via.

SAURO TURRONI. Il testo del Senato è preferibile, perché precisa le categorie di beni cui è giusto riservare un trattamento particolare; per quanto riguarda altri beni tutelati, come per esempio l'edificio in cui ci troviamo, è giusto invece affidare i relativi progetti e lavori di restauro con una gara regolare.

AUGUSTO RIZZI. Non vorrei che, eccedendo nelle precisazioni, ci accorgessimo poi di qualcos'altro che andava inserito. Non dimentichiamo che stiamo semplicemente indicando quale sia l'oggetto del futuro regolamento, non decidendo l'esclusione di determinati beni dall'applicazione della legge. Si presume,

comunque, che il regolamento venga definito nello spirito della legge.

GIUSEPPE BOTTA. Tutti noi, ritengo, siamo stati sensibilizzati rispetto ai problemi dei beni culturali e monumentali, soprattutto per quanto riguarda l'affidamento dei lavori. A questo proposito, il regolamento del 1975 prescrive che possa provvedersi direttamente in economia, o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere formalità del pubblico incanto per l'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e risistemazione di cose mobili ed immobili di interesse archeologico, storico o artistico, per l'esecuzione di scavi archeologici, eccetera.

Mi sembra che addentrarsi nella materia, introducendo dei *distinguo*, sia davvero rischioso: sono pertanto favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Ritengo che si debbano avere presenti anche le sollecitazioni del Ministero dei beni ambientali e culturali: le eccessive puntualizzazioni in questa sede sono inopportune ed è bene affidarle al regolamento.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor presidente, anche il Governo è favorevole a rinviare alla sede regolamentare la specifica disciplina di questi aspetti.

SAURO TURRONI. Ritiro l'emendamento 3.31.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Ricordo che l'emendamento 3.15 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Elio Vito 3.14, fatto proprio dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Turroni 3.32 è stato ritirato ed avverto che l'emendamento Elio Vito 3.13 è da considerarsi assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 3.35 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

L'emendamento Turroni 3.33 è inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento 3.16 del relatore, che prevede un semplice coordinamento, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 3.17, accettato dal relatore e dal Governo.  
(È approvato).

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Elio Vito 3.18: si intende che vi abbiano rinunciato.

I presentatori degli identici emendamenti Bargone 3.19 e Turroni 3.34 accettano l'invito al ritiro formulato dal relatore?

SAURO TURRONI. Sì, signor presidente: ritiro l'emendamento Turroni 3.34.

ENRICO TESTA. Ritiro l'emendamento Bargone 3.19.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Elio Vito 3.20: si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.  
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla ripresa pomeridiana dei nostri lavori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RENZO LUSETTI

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Bassolino, Biasci, Bon-signore, Carta, Ciliberti, Corrao, Del

Mese, Galasso e Tealdi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Felissari, Gelpi, Sapienza, Balocchi Enzo, Delfino, Ferrarini, Moioli, Battaglia Adolfo e Morgando.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (Approvata dal Senato) (2238); Cerutti ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485); Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cutrera ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche », già approvata dal Senato nella seduta del 9 febbraio 1993; e dei deputati Cerutti ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche »; Testa Enrico ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche ».

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

ENRICO TESTA. Il gruppo del PDS voterà a favore di tale provvedimento.

RAMON MANTOVANI. Anche il gruppo di rifondazione comunista voterà a favore del provvedimento.

EDOARDO RONCHI. Il gruppo dei verdi voterà a favore del provvedimento.

GIANCARLO GALLI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento.

**ROSA FILIPPINI.** Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 2238, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche *(Approvata dal Senato)* (2238):

Presenti e votanti ..... 28  
Maggioranza ..... 15

Hanno votato sì ..... 24  
Hanno votato no .... 4

*(La Commissione approva).*

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1485 e 1829.

*Hanno votato sì:*

Angelini Piero Mario, Balocchi, Botta, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cerutti, Cioni, Delfino, Felissari, Wilmo Ferrari, Filippini, Galli, Gelpi, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Mantovani, Melilla, Moioli, Paladini, Rinaldi, Sapienza, Tealdi, Testa e Zagatti.

*Hanno votato no:*

Aimone Prina, Battaglia, Formenti e Rizzi.

#### Sostituzioni.

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Bassolino, Bonsignore, Galasso, Mundo e Tealdi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Battaglia Augusto, Balocchi Enzo, Battaglia Adolfo, Landi e Mori.

**Discussione della proposta di legge Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (512-1397-B)).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Galli, Cerutti, Botta, Filippini, Sartoris, Manfredi, Faraguti, Matarrese, Bonsignore, Morgando, Mazzuconi, Azzolini, Gualco; Ferrarini: « Disposizioni in materia di risorse idriche », approvata, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 6 ottobre 1993 e modificata dal Senato nella seduta del 16 dicembre 1993.

Comunico che la V Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: parere favorevole con l'osservazione che all'articolo 14, comma 1, andrebbe precisata la natura del fondo vincolato ivi previsto e, al medesimo articolo 14, al comma 2, sarebbe opportuno chiarire che le tariffe ivi previste sono comunque riferite ad un unico servizio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

## CAPO I

## PRINCIPI GENERALI.

## ART. 1.

*(Tutela e uso delle risorse idriche).*

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.

Il Senato lo ha così modificato:

## CAPO I

## PRINCIPI GENERALI.

## ART. 1.

*(Tutela e uso delle risorse idriche).*

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

## ART. 2.

*(Usi delle acque).*

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 2.

*(Usi delle acque).*

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la

disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico).

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico).

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferi-

mento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

FRANCESCO FORMENTI. Sul primo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato (identico a quello approvato dalla Camera) non abbiamo alcunché da eccepire. Analogo discorso vale per il secondo comma.

Il terzo comma dell'articolo 3 della proposta di legge n. 512-1397-B, approvata in un testo unificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1993 e modificata dal Senato nella seduta del 16 dicembre 1993, di iniziativa dei deputati Galli, Cerutti, Botta, Filippini, Sartoris, Manfredi, Faraguti, Matarrese, Bonsignore, Morgando, Mazzuconi, Azzolini, Gualco e Ferrarini, è stato invece modificato dal Senato. Esso è del seguente tenore: « Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ».

PRESIDENTE. Onorevole Formenti, la prego di proseguire rapidamente.

FRANCESCO FORMENTI. Con calma, presidente, come del resto ha fatto lei poc'anzi!

Non siamo dunque favorevoli a tale modifica ed anzi chiediamo che venga

mantenuto il terzo comma nel testo approvato dalla Camera.

ROSA FILIPPINI. L'atteggiamento del gruppo della lega nord è stato determinato dalla contrarietà al metodo con cui è stato approvato poc'anzi il provvedimento di legge n. 2238. Di questo mi sento in qualche modo responsabile, anche perché non ero perfettamente a conoscenza di quanto prevede il regolamento in tema di votazione. Avevo ritenuto, infatti, che la votazione potesse rimanere aperta per qualche minuto al fine di consentire il « recupero » di alcuni colleghi, i quali, nonostante l'impegno assunto a partecipare ai nostri lavori, si attardavano nei pressi dell'aula della Commissione.

Mi scuso per questa mia ingenuità che ha contribuito a trasformare la fase della votazione in un poco edificante viavai dentro e fuori l'aula della Commissione da parte di diversi colleghi.

Ero tuttavia convinta che sul provvedimento appena approvato non vi fosse una così forte contrarietà da parte del gruppo della lega nord, una contrarietà che del resto non mi era sembrata emergere nella seduta di ieri sera della Commissione, alla quale — come mi è stato appena detto — vi è stata una scarsissima presenza dei colleghi (*Commenti*).

Sto illustrando i motivi per cui — erroneamente — ho tenuto un atteggiamento che può aver ingenerato nella Commissione un momento di confusione. Occorre tuttavia aggiungere che l'interruzione dei lavori è stata anche determinata dal fatto che il Presidente della Repubblica è venuto alla Camera per formulare gli auguri per le prossime festività.

Mi scuso nuovamente per tutto ciò, ossia per essere stata la causa involontaria di una certa confusione; ciò detto, sottolineo il fatto che non vi era alcuna volontà di offendere in qualche modo l'atteggiamento contrario del gruppo della lega nord sul provvedimento cui ho fatto cenno. In ogni caso, desidero aggiungere che sulla legge si era dichiarata d'accordo la quasi totalità dei gruppi parlamentari, sia pure con forti riserve addirittura da

parte del relatore. Dunque, sarebbe stato strano che un provvedimento che ha registrato la sostanziale approvazione di quasi tutti i membri di questa Commissione, non fosse stato approvato per un cavillo procedurale.

In conclusione, invito i colleghi del gruppo della lega nord a desistere da questo loro atteggiamento, sia pure comprensibile, in considerazione del fatto che all'elaborazione del testo del provvedimento di legge sulle risorse idriche essi hanno collaborato in maniera assai rilevante qui e al Senato.

FRANCESCO FORMENTI. Presidente, avevo chiesto di rinviare alla seduta di oggi il seguito della discussione del provvedimento sul demanio fluviale, in quanto nella seduta di ieri non mi sarebbe stato possibile intervenire. Poiché avevo seguito l'intera questione, mi riservavo di svolgere puntuali e precisi interventi. Ma ciò non mi è stato possibile perché ieri all'esame del provvedimento non ero presente avendo comunicato per tempo la mia indisponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Poiché vi erano motivazioni serie e fondate che lasciavano presumere l'illegittimità costituzionale di quel testo speravo che la mancanza del numero legale potesse riaprire quanto meno un dibattito sul provvedimento. Ciò non si è verificato anche perché il metodo applicato dal presidente non è stato tra i più regolari; egli avrebbe infatti dovuto, alla fine della seconda chiama, prendere atto che in quel momento non vi era il numero legale.

Non si dica che il sottoscritto fa dell'ostruzionismo nel momento in cui utilizza gli stessi metodi usati dal presidente. Per tutto il prosieguo dei nostri lavori, durante l'esame del provvedimento, utilizzerò questo metodo fino al momento in cui il nostro gruppo chiederà la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Vorrei che si evitassero espedienti di bassa lega nell'esame di un provvedimento ampiamente discusso nell'ambito della nostra Commissione.

Chiedo scusa, se così posso esprimermi, per il metodo utilizzato che del resto risponde ad una prassi consolidata. L'onorevole Aimone Prina ricorderà che lo stesso metodo è stato utilizzato in occasione dell'approvazione del provvedimento concernente la vendita del patrimonio edilizio pubblico; anche in quella circostanza era sorta una contestazione analoga risolta sul piano della prassi consolidata consentendo a tutti i colleghi di partecipare alla votazione.

Mi appello al senso di responsabilità di tutti i gruppi presenti affinché si prosegua nell'esame del provvedimento che aveva riscosso il consenso pressoché unanime della Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:

a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;

e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi ed istituti di congruaggio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.



Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:

a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;

e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi ed istituti di congruimento a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

CAPO II.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

ART. 8.

(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e

di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.

Il Senato lo ha così modificato:

## CAPO II.

### SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

#### ART. 8.

*(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).*

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976,

n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente

legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.

FRANCESCO FORMENTI. Il Senato ha così modificato il comma 2 dell'articolo 8 della proposta di legge n. 512-1397-B, d'iniziativa dei deputati Galli, Cerutti, Botta, Filippini, Sartoris, Manfredi, Faraguti, Matarrese, Bonsignore, Morgando, Mazzuconi, Azzolini, Gualco (512); Ferrarini (1397), concernente « Disposizioni in materia di risorse idriche »: « Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la deter-

minazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989 ».

Per concludere, chiedo che venga ripristinato il testo approvato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

**ART. 9.**

*(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).*

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Decorso inutilmente il suddetto termine, provvede la regione in sostituzione degli enti inadempienti.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

Il Senato lo ha così modificato:

**ART. 9.**

*(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).*

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti local ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi

esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 10, 11 e 12 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

*(Tariffa del servizio idrico).*

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

*(Tariffa del servizio idrico).*

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Servizio di fognatura e depurazione).

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione).

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

FRANCESCO FORMENTI. Il comma 1 dell'articolo 14 così recita: « La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione ».

Il gruppo lega nord è contrario alla modifica introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16 e 17 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

#### ART. 18.

(*Canoni per le utenze di acqua pubblica*).

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al

risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, nel quale sono versati i proventi dei canoni di cui al comma 1. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: « Le maggiori risorse » fino a: « delle sostanze disperse. » sono soppresse.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

(*Canoni per le utenze di acqua pubblica*).

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al



risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: « Le maggiori risorse » fino a: « delle sostanze disperse. » sono soppresse.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 19 e 20 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

### CAPO III.

#### VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE.

#### ART. 21.

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal CIP, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ed è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione. Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro sono scelti fra professori universitari ordinari di ingegneria civile e di materie economiche e fra dirigenti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente esperti in materia di tutela ed uso delle acque, in modo che sia garantita la partecipazione di esperienze e conoscenze proprie dei diversi settori.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del

suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente costituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

Il Senato lo ha così modificato:

### CAPO III.

#### VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE.

#### ART. 21.

*(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).*

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro — di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto — sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente costituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 22 non è stato modificato.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

#### ART. 23.

*(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti).*

1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni sem-

plici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, anche mediante pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti).

1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico inte-

grato possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 24 e 25 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

*(Controlli).*

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

*(Controlli).*

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli

scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

CAPO IV.

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE.

ART. 27.

*(Usi delle acque irrigue e di bonifica).*

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite

dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa notificazione alle competenti autorità, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro trenta giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Il Senato lo ha così modificato:

#### CAPO IV.

##### USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE.

#### ART. 27.

*(Usi delle acque irrigue e di bonifica).*

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite

dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 28 nel seguente testo:

ART. 28.

*(Usi agricoli delle acque).*

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per l'innaffiamento di giardini ed orti al servizio diretto del proprietario del fondo resta regolata dall'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 28.

*(Usi agricoli delle acque).*

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione

delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

cap *(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

*(Acque per usi industriali).*

1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993,

n. 275, le parole: « per usi industriali diversi » sono soppresse.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

*(Acque per usi industriali).*

1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: « per usi industriali diversi » sono soppresse.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 30 non è stato modificato.

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 31.

*(Piani, studi e ricerche).*

1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli articoli 31 e 32 non sono stati modificati, ed in conseguenza dell'introduzione del precedente articolo sono divenuti gli articoli 32 e 33.

La Camera aveva approvato l'articolo 33 (divenuto 34) nel seguente testo:

ART. 34.

*(Norma transitoria).*

1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 34.

*(Norma transitoria).*

1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli

articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Galli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione,

nell'approvare il testo unificato delle proposte di legge 512 e abb./B;

premessò:

con le nuove disposizioni in materia di risorse idriche si avvia una profonda revisione della programmazione, della gestione e del governo delle risorse idriche;

rilevato in particolare che gli ambiti ottimali costituiscono la dimensione entro la quale realizzare le migliori condizioni per un governo ed una gestione di impresa;

considerato altresì che sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge n. 142 del 1990 e, in particolare, lo scioglimento dei consorzi intercomunali,

impegna il Governo

ad esaminare disposizioni normative al fine di evitare che gli adempimenti in attuazione della legge n. 142 del 1990 possano contrastare con le disposizioni della legge in materia di risorse idriche ».  
0/512-1397-B./VIII/1.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, sono in corso le procedure per gli adeguamenti dei

consorzi intercomunali alla legge n. 142. Può avvenire che tale meccanismo conduca molti comuni ad attuare procedure di affidamento in concessione a terzi non nell'ambito prefigurato dalla legge, cioè nell'ambito ottimale, ma in quello frammentato che oggi esiste. Si creerebbe così un ulteriore ostacolo potenziale alla ricomposizione su più ampia e vasta scala. L'ordine del giorno impegna il Governo ad emanare disposizioni al fine di evitare che gli adempimenti in attuazione della legge n. 142 contrastino con la presente legge.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Galli.

PRESIDENTE. Il presentatore dell'ordine del giorno insiste per la sua votazione ?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

EDOARDO RONCHI. Signor presidente, il gruppo dei verdi voterà a favore del provvedimento in l'esame: esso, infatti, provvede al riordino dei servizi idrici e stabilisce il principio della pubblicità delle acque. In sostanza, viene introdotta una razionalizzazione della gestione delle risorse idriche, che dovranno essere meglio tutelate in quanto preziose sul piano sia ambientale sia sociale.

RAMON MANTOVANI. Signor presidente, il gruppo di rifondazione comunista esprimerà un voto contrario sul provvedimento in esame, come ha già fatto in sede di prima lettura alla Camera. Riteniamo infatti che, nonostante considerevoli avanzamenti dal punto di vista culturale nel campo della tutela delle risorse idriche, siano contenuti nel provvedimento che stiamo per votare alcuni articoli che contraddicono ed inficiano gli stessi principi enunciati.



Non essendo state introdotte modificazioni sostanziali dal Senato, pertanto, torneremo ad esprimere un voto contrario sul provvedimento.

**VALERIO CALZOLAIO.** Signor presidente, il gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento in esame per le stesse ragioni che abbiamo diffusamente illustrato in occasione della sua approvazione in prima lettura. Apprezziamo, inoltre, alcune delle modifiche che sono state introdotte dal Senato, le quali rendono ancora più attuabile la riforma, la quale, pur mantenendo alcuni limiti, rappresenta senz'altro un grande e significativo passo avanti per una gestione integrale, unitaria ed efficiente del ciclo dell'acqua, in quanto risorsa scarsa ma decisiva per la qualità dell'ambiente e della vita.

**UGO MARTINAT.** Signor presidente, pur essendo il testo in esame migliore rispetto a quello originario, sul quale avevamo espresso pesanti riserve, rimangono, oltre a molte luci, numerose ombre: per tale motivo, il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dal voto sul provvedimento in esame.

**AUGUSTO RIZZI.** Il gruppo repubblicano si asterrà dal voto sul provvedimento in esame in quanto è assolutamente contrario all'articolo 1 nel quale si prevede la pubblicizzazione generalizzata delle risorse idriche, cui mi auguro la Corte costituzionale porrà rimedio. Esprimiamo, peraltro, apprezzamento per buona parte del rimanente testo, anche se non condividiamo alcuni suoi punti.

**FRANCESCO FORMENTI.** Il gruppo della lega nord esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame, anche se permangono alcune riserve sull'articolo 1 per ragioni analoghe a quelle indicate dall'onorevole Rizzi. Giudichiamo in senso positivo le modifiche introdotte dal Senato e pertanto ci ralleghiamo della conclusione del lungo iter del provvedimento.

**ROSA FILIPPINI.** Il gruppo del PSI voterà a favore del provvedimento in esame. Al riguardo occorre ricordare la grande attesa che vi è nel paese per una riforma addirittura già anticipata nelle sue linee generali da alcune regioni, con proprie disposizioni ed iniziative di pianificazione, senza peraltro poter avere un riferimento certo. Questo indica, in qualche modo, il ritardo con il quale arriviamo alla definizione di un provvedimento in materia di risorse idriche: tuttavia, se è vero che non è mai troppo tardi, sarà bene non rischiare, per apportare ulteriori miglioramenti, di allungare i tempi di approvazione di una legge attesa, ripeto, da troppo tempo.

**GIANCARLO GALLI, Relatore.** Il gruppo della DC voterà a favore del provvedimento in esame e registra con soddisfazione il fatto che, dopo un iter durato sostanzialmente quattro anni, si possa giungere all'approvazione di una legge importante dal punto di vista ambientale, economico ed anche, in prospettiva, occupazionale.

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione finale sul provvedimento, consentitemi di esprimere, a nome della Commissione, un sincero ringraziamento in primo luogo al relatore, che è stato anche il promotore iniziale, già dalla scorsa legislatura, del provvedimento che stiamo per approvare, e quindi al Governo: mi rivolgo al ministro Merloni pregandolo di trasmettere i nostri ringraziamenti al sottosegretario Cutrera che ci ha assicurato la sua assidua presenza e la sua disponibilità. Desidero, inoltre, ringraziare, oltre ai colleghi della maggioranza, quelli dell'opposizione, perché il lavoro ed il contributo di tutti, seppure in un periodo limitato di due anni, ha consentito di approvare una legge fondamentale per il nostro paese: grazie ai risultati che dovranno essere verificati, potremo forse porci all'avanguardia tra i paesi europei per questo settore.

Se la giornata odierna si concluderà con l'approvazione di un altro provvedi-

mento al nostro esame che è di estrema importanza, la legge quadro in materia di lavori pubblici, la Commissione ambiente della Camera avrà dato sicuramente un contributo significativo in questa XI legislatura.

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale; seguirà una breve sospensione della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Galli ed altri; Ferrarini: « Disposizioni in materia di risorse idriche » (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (512-1397-B):

Presenti .....	27
Votanti .....	24
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	13

Hanno votato sì .....	23
Hanno votato no ....	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Aimone Prina, Angelini Piero Mario, Balocchi Enzo, Battaglia Augusto, Botta, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cerutti, Cioni, Ferrarini, Filippini, Formenti, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Mellilla, Mundo, Rinaldi, Ronchi, Scalia, Tealdi, Testa e Zagatti.

*Ha votato no:*

Mantovani Ramon,

*Si sono astenuti:*

Battaglia Adolfo, Martinat, Rizzi.

**La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 15,40.**

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Cossiga ed altri: Istituzione del parco nazionale de La Maddalena (Approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato) (2944).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cossiga ed altri: « Istituzione del parco nazionale de La Maddalena », già approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 luglio 1993.

Ricordo che sul provvedimento in esame è già stata svolta la relazione. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che, in data 24 novembre 1993, la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Il 21 dicembre 1993 la V Commissione ha espresso « parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 2 e con l'osservazione che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 5 sembra suscettibile di ridurre le disponibilità da destinare ai parchi nazionali di cui all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 ».

Il 18 dicembre 1993 la XI Commissione ha espresso parere favorevole.

Al provvedimento risultano presentati due emendamenti, uno dei quali, a firma del relatore, risponde ad una sollecitazione del Ministero dell'ambiente e consente a tale dicastero di adeguare l'attuale normativa sui parchi a quella della legge-quadro; un altro emendamento, sempre del relatore, è volto a sopprimere l'articolo 2, recependo il parere espresso dalla Commissione bilancio. Vi è poi un

articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Calzolaio all'articolo 2.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito Comitato di gestione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2, di cui il relatore propone la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 2 è pertanto soppresso.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Sino al 28 febbraio 1994 alla copertura dei posti di organico del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, lettera b) della legge 6 luglio 1986, n. 349.

2. 01.

Calzolaio, Enrico Testa.

VALERIO CALZOLAIO. Ritiro l'articolo aggiuntivo che ho presentato riservandomi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno che solleciti il Governo ad agire nel senso indicato sia dall'articolo 2 sia dall'articolo aggiuntivo che avevo presentato.

In tal modo, sarà possibile ottemperare al parere della Commissione bilancio ed approvare la proposta di legge relativa all'istituzione del parco de La Maddalena, sulla quale preannuncio il voto favorevole del gruppo del PDS, nell'ottica di una vera politica dei parchi in Italia.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 3.

1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'Ente parco.

(È approvato).

## ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalità della presente legge.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

## ART. 4-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede all'adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali di cui all'articolo 35, comma 1 e comma 2, della stessa legge.

4. 01.

Relatore.

ROBERTO FORMIGONI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cerutti, Calzolaio, Formenti, Martinat e Galli:

« L'VIII Commissione,

approvando la legge istitutiva del parco de La Maddalena;

considerata la necessità di sostenere nuovi parchi nazionali con adeguati fondi e sufficiente personale;

impegna il Governo:

a rispettare la risoluzione approvata dalla Commissione il 15 dicembre 1993;

a favorire nei nuovi parchi nazionali la rapida attivazione dei fondi e delle dotazioni di personale, utilizzando a tal fine anche, mediante apposito comando, dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato ovvero ricorrendo alla mobi-

lità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia di personale pubblico;

ad applicare fino al 28 febbraio 1994 per la copertura dei posti in organico del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

0/2944/VIII/1.

Cerutti, Calzolaio, Formenti, Martinat, Galli.

**ROBERTO FORMIGONI**, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo lo accetta.

**PRESIDENTE**. I presentatori insistono per la votazione ?

**VALERIO CALZOLAIO**. Sì, signor presidente, insistiamo.

**PRESIDENTE**. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

**GIANCARLO GALLI**. Dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento in esame.

**FRANCESCO FORMENTI**. Il mio gruppo ha votato a favore dell'ordine del giorno finalizzato allo sblocco dell'attuazione di tutti i parchi in generale oltre che alla trasparenza nelle nomine all'interno degli enti gestori e nell'erogazione dei fondi, affinché si introducano elementi di rapidità ed efficacia nelle scelte che si effettueranno sui parchi e nella fase di attuazione degli stessi.

Per le stesse motivazioni, il gruppo della lega nord voterà a favore del provvedimento in esame.

**AUGUSTO RIZZI**. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sulla proposta di legge in discussione.

**PRESIDENTE**. La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 15,05, è ripresa alle 15,30.

#### Sostituzioni.

**PRESIDENTE**. Comunico che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, i deputati Bassolino, Ciliberti, Corrao, Galasso, Mellilla, Olivo, Scalla e Zanferrari Ambroso sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Battaglia Augusto, Bartoli, Aliverti, Nucara, Bargone, Marianetti, Turrone e Sanese.

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE**. Riprendiamo la discussione della legge-quadro in materia di lavori pubblici. La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Pre-

sidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità sono scelti, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, tra personalità provenienti da settori tecnici, economici e giuridici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità, in particolare, vigila affinché nello svolgimento delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici sia assicurata la convenienza dell'opera e l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia; verifica, anche con metodi a campione, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione, accertando che le stesse si siano concluse con risultato conveniente per l'ente titolare dei lavori; accerta che dall'esecuzione di un'opera non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile e dandone immediata notizia alla procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità può avvalersi delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per i problemi tecnici, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità può richiedere ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni

disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre che le procedure che evidenziano gravi disfunzioni siano seguite dal Servizio ispettivo di cui al comma 12, lettera b), del presente articolo. Accertata l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo o agli organi giurisdizionali competenti.

10. I dati raccolti, con particolare riferimento ai programmi di cui all'articolo 13, e le connesse valutazioni, sono esposti in relazioni annuali, da inviare al Governo ed al Parlamento, nelle quali si evidenziano le disfunzioni e le patologie riscontrate, con particolare riferimento:

a) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

b) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;

c) allo scostamento dai costi medi;

d) alla frequenza del ricorso a sospensioni o a varianti in corso d'opera;

e) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei contraenti;

f) allo sviluppo anomalo del contenzioso.

11. L'Autorità, con apposita comunicazione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti. L'Autorità formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio ispettivo;

c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

13. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

14. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

16. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

17. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) definisce i costi standardizzati per tipo di lavoro, che sono oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni pubbliche,

le relazioni di cui all'articolo 13, comma 9, nonché l'elenco dei lavori affidati;

d) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

e) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

f) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

18. I responsabili dei procedimenti relativi ai lavori sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro sette giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il relativo importo, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario, nonché del progettista con la specificazione dei nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, la data e l'importo di aggiudicazione o di affidamento. I responsabili dei procedimenti sono altresì tenuti ad inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici i bandi e i verbali di gara, l'elenco dei soggetti invitati e le comunicazioni riguardanti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché, dopo l'effettuazione del collaudo, i costi complessivi del lavoro. Il responsabile del procedimento che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

19. I dati di cui al comma 18, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

*(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).*

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in ma-



teria verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predisporre ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14;

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 14, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al

comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità abbiano rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche all'interessato e alla procura generale della Corte dei conti.

10. I dati raccolti, con particolare riferimento ai programmi di cui all'articolo 13, e le connesse valutazioni, sono esposti in relazioni annuali, da inviare al Governo ed al Parlamento, nelle quali si evidenziano le disfunzioni e le patologie riscontrate, con particolare riferimento:

a) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

b) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;

c) allo scostamento dai costi medi;

d) alla frequenza del ricorso a sospensioni o a varianti in corso d'opera;

e) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei contraenti;

f) allo sviluppo anomalo del contenzioso.

11. L'Autorità, con apposita comunicazione, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa e ne dà notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti. L'Autorità formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano: Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.

12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese; può procedere a verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti alle gare ai soggetti appaltanti o concedenti.

13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.

14. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia organizzativa e funzionale, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti e ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo.

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le

aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 15, comma 8, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo fi-

nale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

19. Le norme di cui al comma 17 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dall'Autorità e dal dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 4. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 17 sono determinate con apposite istruzioni emanate d'intesa dall'Autorità e dal predetto dirigente dell'Osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

Gli emendamenti presentanti a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il relatore ha predisposto un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 che riassume molti degli emendamenti presentati.

A fronte della disposizione del disegno di legge collegato alla finanziaria che prevedeva e consolidava il testo approvato dal Senato, cioè l'assegnazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici al Ministero dei lavori pubblici, l'Assemblea ha approvato un emendamento presentato dal collega Vito di segno diametralmente opposto.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Nel disegno di legge collegato la costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici presso il Ministero dei lavori pubblici era stata prevista dal

ministro Cassese; nello stesso disegno di legge collegato si dice che l'Osservatorio si articola in sedi regionali presso i provveditorati delle opere pubbliche.

Non ero presente nel momento dell'approvazione; tuttavia, dal momento che del problema si discuteva nell'ambito della legge sugli appalti, non c'era alcuna ragione di indicarlo nel disegno di legge collegato alla finanziaria, stando a quanto mi ha riferito il ministro Spaventa.

Se vogliamo che il ministero sia posto in condizioni di lavorare in modo ottimale, ritengo che l'Osservatorio, che in fondo non è altro che una banca dati che ha una struttura su base regionale, debba essere costituito presso lo stesso dicastero. Credo sia questo l'indirizzo corretto da dare al ministero se vogliamo che sia sempre meno un ente appaltante e sempre più un ente di indirizzo nel settore dei lavori pubblici. Per queste ragioni, ritengo che l'Osservatorio sia da mantenere presso il Ministero dei lavori pubblici.

ELIO VITO. Poiché sono stato personalmente presentatore dell'emendamento su questa materia, devo sottolineare, signor ministro, che, sebbene l'Assemblea fosse consapevole del fatto che la Commissione ambiente stava discutendo sulla legge quadro in materia di lavori pubblici, si è espressa in un certo modo per una motivazione specifica: la volontà di non collocare l'Osservatorio presso il Ministero dei lavori pubblici. La volontà espressa dall'Assemblea, con l'approvazione del mio emendamento, è inequivocabile in tal senso: a questo punto, quindi, la Commissione ambiente è tenuta a definire i compiti dell'Osservatorio sui lavori pubblici, ma non può tornare su un voto dell'Assemblea che ha chiaramente inteso sottrarre tale organismo dalla sfera del Ministero dei lavori pubblici. Sarebbe ben strano che in questa sede creassimo ora un evidente contrasto sul piano legislativo.

PRESIDENTE. Devo precisare all'onorevole Vito, che nell'ultimo periodo non

ha mai seguito i lavori della nostra Commissione, per altri impegni parlamentari, che c'eravamo ripromessi di attendere le conclusioni dell'Assemblea sul provvedimento collegato per perfezionare successivamente il nostro intervento sulla materia. Il relatore, infatti, non ha sconfessato l'indicazione del Senato, ma l'ha accettata, riservandosi poi di ascoltare le posizioni dei diversi gruppi al riguardo.

Se la Commissione dovesse ritenere che a fini organizzativi sia preferibile mantenere l'Osservatorio presso il Ministero dei lavori pubblici, come prevede il testo trasmesso dal Senato, non credo che andrebbe contro la volontà espressa dall'Assemblea, la quale si è limitata esclusivamente a prevedere la costituzione dell'Osservatorio.

Vorrei, comunque, ascoltare l'opinione dei colleghi al riguardo.

UGO MARTINAT. A mio avviso, l'Osservatorio deve rimanere presso il Ministero dei lavori pubblici.

GIUSEPPE BOTTA. Anch'io sono d'accordo sul mantenere l'Osservatorio presso il Ministero dei lavori pubblici, per una mia vecchia convinzione.

ANTONIO BARGONE. Il nostro gruppo ha sempre ritenuto che fosse necessario mantenere l'Osservatorio autonomo; tuttavia, dato che con il provvedimento collegato alla legge finanziaria si è messo, in qualche modo, il carro davanti ai buoi ...

ELIO VITO. No, con il collegato l'Osservatorio è stato tolto dalla sfera del Ministero dei lavori pubblici!

ANTONIO BARGONE. In ogni caso, è importante che rimanga in una posizione di autonomia funzionale, nel senso che non deve svolgere un ruolo che sia servente rispetto al Ministero dei lavori pubblici: quest'ultimo lo deve utilizzare, soprattutto per quanto riguarda la banca dati, ma l'Osservatorio deve avere un

proprio ruolo ed una propria funzione, anche perché le caratteristiche che abbiamo previsto non possono essere quelle di uno strumento funzionale al ministero.

Rimango, quindi, della mia opinione.

**PRESIDENTE.** Il relatore ritiene che sia opportuno attenersi possibilmente al testo trasmesso dal Senato, senza introdurre modifiche.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 4.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Turrone 4.21 e 4.22, gli emendamenti Vito 4.1 e 4.2 sono inammissibili.

**ELIO VITO.** Per quale ragione quest'ultimo è inammissibile?

**PRESIDENTE.** Perché non fa riferimento alle modifiche apportate dal Senato.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 4.3, che è di coordinamento.

Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Vito 4.4 e Turrone 4.23, nonché sull'emendamento Rizzi 4.5.

L'emendamento Vito 4.6 è inammissibile.

**ELIO VITO.** Per quale ragione, signor presidente?

**PRESIDENTE.** L'emendamento è inammissibile perché introduce una disposizione nuova, non riguarda una modifica apportata dal Senato.

**ELIO VITO.** Il comma 5 è stato modificato, in quanto si è previsto che l'Autorità si avvalga dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

**PRESIDENTE.** Il riferimento all'Osservatorio è stato introdotto perché quell'organismo è stato dislocato presso il Ministero dei lavori pubblici.

**ELIO VITO.** Inoltre, l'emendamento 4.6 si ricollega al mio emendamento 4.4.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Vito 4.4 riguarda una questione organizzativa. Con esso si propone che l'Autorità per la vigilanza sovrintenda all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici senza procedere di intesa con il ministro dei lavori pubblici, così come previsto alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 4.

Il parere del relatore è contrario sull'emendamento Turrone 4.24.

**AUGUSTO RIZZI.** Signor presidente, ritiro il mio emendamento 4.7.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento 4.8 ed esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 4.10, nonché sugli identici emendamenti Rizzi 4.9 e Turrone 4.25; il parere è invece favorevole sull'emendamento Bargone 4.11 e contrario sugli identici emendamenti Rizzi 4.12 e Turrone 4.26, nonché sugli emendamenti Vito 4.13, Turrone 4.27 e 4.28.

L'emendamento Bargone 4.14 è inammissibile; il parere è contrario sugli emendamenti Vito 4.15 e Botta 4.18; è favorevole sull'emendamento Rizzi 4.16 e 4.17, nonché sugli identici emendamenti Vito 4.19, Bargone 4.20 e Turrone 4.29.

Il relatore ritira il suo emendamento 4.32 e raccomanda alla Commissione l'approvazione dei suoi emendamenti 4.30, 4.31 e 4.33.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Turrone 4.21 e 4.22, favorevole sull'emendamento del relatore 4.3, nonché sugli identici emendamenti Vito 4.4 e Turrone 4.23; è inoltre favorevole all'emendamento Rizzi 4.5.

Il parere è contrario sull'emendamento Turrone 4.24; è favorevole sull'emendamento del relatore 4.8. Il Governo invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Vito 4.10, Rizzi 4.9 e Turrone 4.25, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento Bargone 4.11 e contrario sugli identici emendamenti Rizzi 4.12 e Turroni 4.26, nonché sugli emendamenti Vito 4.13, Turroni 4.27 e 4.28; il parere è altresì contrario sull'emendamento Vito 4.15.

Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento Rizzi 4.16, qualora il presentatore accetti di riformularlo sostituendo la cifra di 50 mila ECU con quella di 80 mila ECU.

AUGUSTO RIZZI. Accetto di riformulare l'emendamento nel senso indicato dal Governo.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo esprime pertanto parere contrario sull'emendamento Botta 4.18.

Il parere è favorevole sull'emendamento Rizzi 4.17 e sugli identici emendamenti Vito 4.19, Bargone 4.20 e Turroni 4.29, nonché sugli emendamenti del relatore 4.30, 4.31 e 4.33.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Turroni 4.21.

ELIO VITO. Lo faccio mio, così come i successivi emendamenti Turroni 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 4.21, fatto proprio dall'onorevole Vito, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 4.22, fatto proprio dall'onorevole Vito, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Ricordo che gli emendamenti Vito 4.1 e 4.2 sono inammissibili.

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti Vito 4.4, Turroni 4.23 e 4.30 del relatore, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 4.5, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo che l'emendamento Vito 4.6 è inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 4.24, fatto proprio dall'onorevole Vito, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Ricordo che l'emendamento Rizzi 4.7 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Vito 4.10.

ELIO VITO. L'emendamento 4.10 affronta quella che considero l'unica questione che ci divide in ordine all'articolo 4. Tra l'altro, il relatore aveva presentato un emendamento analogo, che successivamente è stato ritirato. La questione è molto semplice. La Camera ha già deliberato due volte su questa materia in conformità alla prescrizione contenuta nell'emendamento 4.10, stabilendo che l'Osservatorio dei lavori pubblici debba essere collocato presso l'Autorità e non presso il ministero. In tal senso si sono espressi questa Commissione, in sede di prima lettura del testo della legge-quadro sui lavori pubblici, e l'Assemblea della Camera, in occasione dell'approvazione di un emendamento presentato al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. Penso che, a questo punto, dobbiamo essere coerenti con le precedenti delibe-

razioni e ricollocare l'Osservatorio nell'ambito che riteniamo essere più funzionale anche rispetto alla sua autonomia operativa. Per questa ragione, invito i colleghi che già nelle due precedenti occasioni testé ricordate si sono espressi in questo senso ad approvare l'emendamento 4.10.

**PRESIDENTE.** Vorrei precisare che l'Assemblea ha effettuato una scelta non relativa all'ambito di assegnazione dell'Osservatorio, bensì all'istituzione dell'Osservatorio stesso, rinviando alla legge organica l'organizzazione, l'assegnazione nonché tutti gli aspetti necessari per la sua attivazione. A mio avviso, mantenere la collocazione dell'Osservatorio nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici non contrasta con la deliberazione dell'Assemblea. L'importante era istituire l'Osservatorio ed attribuire ad esso un'autonomia funzionale, così come è stato garantito con l'emendamento del relatore, approvato dalla Commissione, che ha previsto l'autonomia della vigilanza assegnata esclusivamente all'Autorità.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Elio Vito 4.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È approvato).*

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Rizzi 4.9 e Turrone 4.25.

Pongo in votazione l'emendamento Bargone 4.11, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo agli identici emendamenti Rizzi 4.12 e Turrone 4.26.

**SAURO TURRONI.** Signor presidente, questi emendamenti sono preclusi!

**ELIO VITO.** Sì, presidente, sono preclusi: il comma 14 è stato sostituito dall'emendamento 4.10.

**PRESIDENTE.** È vero, colleghi. Gli emendamenti Rizzi 4.12 e Turrone 4.26

sono dunque preclusi. Risultano inoltre preclusi gli emendamenti Elio Vito 4.13 e Turrone 4.27.

Passiamo all'emendamento Turrone 4.28.

**SAURO TURRONI.** Signor presidente, trattandosi di un emendamento meramente formale, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Turrone.

L'emendamento Bargone 4.14 è inammissibile perché incide su parte non modificata dal Senato.

Passiamo all'emendamento Elio Vito 4.15.

**ELIO VITO.** Lo ritiro, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 4.16, come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.  
*(È approvato).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento Botta 4.18.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 4.17, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Elio Vito 4.19, Bargone 4.20 e Turrone 4.29, accettati dal relatore e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento 4.31 del relatore, accettato dal Governo.  
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.  
*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

## ART. 5.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).*

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità alla cui assunzione si provvede con le procedure concorsuali e di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 5.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).*

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 14, al quale è preposto un dirigente generale di livello



C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo, nonché dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici, si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per

l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il comma 7 dell'articolo 5, non modificato da parte del Senato, prevede una copertura per gli anni 1993, 1994 e 1995 sull'attuale legge finanziaria, che è già stata approvata.

Avevo presentato un emendamento riguardante l'Osservatorio dei lavori pubblici, poiché mi sembrava giusto che la copertura dei ruoli del personale dipendente dall'Autorità avvenisse tramite concorso. Questo emendamento doveva avere il parere favorevole della Commissione lavoro. Poiché la Commissione lavoro non ha espresso il proprio parere, lo ritiro, altrimenti non potremmo approvare la legge. Spero che il Governo, nell'affrontare il problema delle coperture degli organici, consideri che l'Autorità ha bisogno di personale specializzato, in misura maggiore dell'Osservatorio. Trasfonderò il contenuto di questo emendamento in un ordine del giorno che sottoporro alla valutazione del ministro.

L'articolo 5 è accantonato in attesa di individuare la copertura finanziaria.

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

*(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).*

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'in-

dipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo tecnico dello Stato. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuto ed alto valore, competenti in materia di lavori pubblici. La nomina dei presidenti di sezione è disposta su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano attribuito, nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, competenze ad organi consultivi presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È comunque assicurata la presenza delle specifiche professionalità delle competenti amministrazioni all'interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Rimangono ferme le competenze degli organi collocati presso Ministeri in ordine alla valutazione dei profili direttamente riconducibili alle attribuzioni di ciascun Ministero, ivi comprese le attribuzioni in materia ambientale e paesaggistica.

4. Alla individuazione delle competenze da sopprimere ai sensi del comma 3 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni interessate.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di

importo superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 6.

*(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).*

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo dello Stato su materie tecniche, ad eccezione di quelle giuridiche.

2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. I presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

3. Il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinato in venti unità, con relativo onere a carico del capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

4. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nella mia qualità di relatore esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 6.1 del Governo e Vito 6.2. Esprimo parere contrario sull'emendamento Turroni 6.9 e sugli emendamenti del Governo 6.3 e 6.4. Riguardo a quest'ultimo, ricordo che con l'emendamento 6.11 propongo la soppressione del comma 3. Se inseriamo nella legge una disposizione secondo cui il numero dei componenti esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinato in 20 unità, blocchiamo eventuali modifiche, che si rendessero necessarie per una qualsiasi esigenza, del Consiglio stesso. Prego il ministro di concordare sulla soppressione di questo comma. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Vito ed altri 6.5. L'emendamento Rizzi 6.7 prevede di aggiungere, dopo le parole « ordinamento

autonomo », l'espressione « ad esclusione del Consiglio nazionale per i beni culturali ». L'approvazione di questo emendamento determinerebbe l'assorbimento dell'emendamento del Governo 6.6 e degli emendamenti Bargone 6.8 e Turroni 6.10.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento Vito ed altri 6.2, identico al 6.1 del Governo. Ritiro l'emendamento 6.3. L'emendamento 6.9 mira a riorganizzare meglio le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pertanto esprimo su di esso parere favorevole. Ritiro l'emendamento 6.6 del Governo. Sull'emendamento 6.11 del relatore, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 6.1 del Governo e Vito 6.2, accettati dal relatore.

*(Sono approvati).*

L'emendamento 6.3 è stato ritirato.

Sull'emendamento Turroni 6.9, in qualità di relatore rivedo il mio precedente parere e mi esprimo in senso favorevole, analogamente a quanto ha fatto il rappresentante del Governo.

Pongo in votazione tale emendamento.  
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 6.11 del relatore, sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.  
*(È approvato).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.4 del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Vito 6.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

L'emendamento 6.6 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzi 6.7, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Bargone 6.8 e Turrone 6.10.

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

*(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici).*

1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province. Di detti uffici possono altresì avvalersi, previa deliberazione del consiglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i rispettivi consorzi e unioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.

3. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni capoluogo di provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del presente articolo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

*(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici).*

1. Per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori pubblici, i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, qualora non utilizzino le facoltà di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province ai sensi del presente articolo. I soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l'obbligo di comunicarlo alle amministrazioni provinciali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

stipulando apposita convenzione con le amministrazioni medesime, al fine di regolare la ripartizione degli oneri a carico dei soggetti interessati. Decorso tale termine, la facoltà di stipulare o di recedere dalla convenzione deve essere esercitata entro sei mesi da elezioni comunali ovvero dal rinnovo degli organi direttivi degli altri enti di cui al primo periodo.

2. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni della provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.3, soppressivo dell'articolo 7, che ho presentato in qualità di relatore, identico all'emendamento Rizzi 7.1.

SAURO TURRONI. Desidero sottolineare che ho presentato alcuni emendamenti all'articolo 7 volti a reintrodurre nel testo in esame ciò che il Senato ha inopinatamente cancellato.

Devo altresì rilevare che la soppressione dell'intero articolo precluderebbe la possibilità che i comuni, qualora lo ritengano necessario, utilizzino le province per l'espletamento delle gare d'appalto. Resterebbe infatti soltanto quanto è consentito dalla legge n. 142, ossia la possibilità per i comuni di associarsi tra loro. Ritengo invece opportuno mantenere la possibilità per i comuni di utilizzare, qualora lo ritengano opportuno, le province.

ANTONIO BARGONE. Ricordo che nel corso della precedente discussione del provvedimento alla Camera eravamo stati sostenitori di questo articolo. Tuttavia, prendiamo atto della modifica apportata dal Senato e soprattutto delle prese di posizione che vi sono state in tutta Italia. Ne prendiamo solo atto, anche perché personalmente non le condivido; ritengo però che per ragioni di economicità sia opportuna la soppressione dell'articolo 7, dal momento che a questo punto mi sembrerebbe assolutamente fuori luogo prevedere un organismo a cui si può ricorrere solo in maniera facoltativa, tenuto conto che vi sono già le unità specializzate ed altre possibilità, per le amministrazioni comunali, di sfruttare organismi di supporto.

**PRESIDENTE.** In qualità di relatore, non posso che condividere tali valutazioni. Come è noto, mi ero battuto per ridurre notevolmente le stazioni appaltanti, convinto come ero, e sono tuttora, che non si sarebbe tolto nulla agli enti locali, ma si sarebbe favorita una maggiore trasparenza e organicità nel sistema degli appalti.

Tuttavia, la questione è stata rivista dal Senato e devo dire che la Camera, nel provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria, ha già dato un'indicazione in questo senso. Ne consegue che non ci resta altro da fare che prendere atto di ciò e, per evitare pasticci, mi sembra quanto mai opportuno accogliere la proposta di soppressione dell'articolo 7: raccomando, pertanto, l'approvazione del mio emendamento 7.3.

**FRANCESCO MERLONI**, *Ministro dei lavori pubblici*. A questo punto, la soluzione migliore è rappresentata dalla soppressione dell'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 7.

**SAURO TURRONI.** Dichiaro il mio voto contrario su tali emendamenti.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti 7.3 del relatore e Rizzi 7.1, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

L'articolo 7 è pertanto soppresso e risultano preclusi tutti gli altri emendamenti ad esso presentati.

Prima di passare all'esame dell'articolo 8, procediamo alla votazione finale della proposta di legge n. 2944, esaminata in precedenza.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 2944, di cui si è precedentemente concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Cossiga ed altri: « Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena » (*Approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (2944):

Presenti .....	30
Votanti .....	29
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	15

Hanno votato sì .....	29
Hanno votato no .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Aliverti, Angelini, Bargone, Bartoli, Battaglia Augusto, Biasci, Bonsignore, Botta, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cerutti, Cioni, Ferrarini, Filippini, Formenti, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Marianetti, Nucara, Paladini, Rinaldi, Rizzi, Ronchi, Sanese, Tealdi, Turroni, Testa Enrico e Zagatti.

*Si è astenuto:*

Martinat.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

#### **ART. 8.**

*(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).*

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge, nell'ambito della struttura tecnicoamministrativa dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un unico responsabile del procedimento per le fasi della

programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del lavoro.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori e, ove previsto, dell'ingegnere capo. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è possibile, per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, il ricorso ad una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

5. La conferenza si esprime sul progetto esecutivo, ad eccezione dei particolari costruttivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente a valutare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La

valutazione d'impatto ambientale deve essere allegata al progetto esecutivo di cui al presente comma.

6. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 8.

*(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso

delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorità.

3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è convocata di norma una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Alla conferenza di servizi possono partecipare anche soggetti privati.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione procedente e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonché al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, sono acquisite nell'ambito della conferenza di servizi.

6. Con riferimento a lavori di rilievo nazionale e di importo superiore a 50 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o che ha il controllo e la vigilanza su amministrazioni aggiudicatrici o su altri enti aggiudicatori o realizzatori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previa intesa con le regioni o le province autonome interessate; a seguito di deliberazione favorevole, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, l'immediata esecutività dei lavori nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto i soggetti appaltanti o concedenti procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali.

7. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

8. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

9. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.



ELIO VITO. Coerentemente al disegno di legge collegato alla finanziaria, al comma 4 dell'articolo 8 riteniamo sia più corretto sostituire le parole « è convocata di norma », con le altre « può essere convocata ».

SAURO TURRONI. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Vito.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 8.3.

AUGUSTO RIZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turroni 8.15, parere contrario sull'emendamento Bargone 8.1. L'emendamento Bargone 8.2 è inammissibile. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Vito 8.5 e Turroni 8.16 e sull'emendamento Rizzi 8.4; parere favorevole sull'emendamento Turroni 8.17 e sugli identici emendamenti Rizzi 8.6, Vito 8.7 e Turroni 8.18; parere contrario sull'emendamento Vito 8.8.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Turroni 8.19; parere favorevole sugli identici emendamenti Bargone 8.9, Rizzi 8.10, Vito 8.11 e Turroni 8.20. Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti Turroni 8.14 e Vito 8.12, nonché sugli identici emendamenti Vito 8.13 e Turroni 8.21.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento Rizzi 8.3 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 8.15, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

I presentatori accettano l'invito del relatore a ritirare l'emendamento Bargone 8.1?

ANTONIO BARGONE. Sì, signor presidente; ritiro l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. I presentatori accettano l'invito del relatore a ritirare gli identici emendamenti Vito 8.5 e Turroni 8.16, nonché l'emendamento Rizzi 8.4?

ELIO VITO. Ritiro l'emendamento 8.5.

SAURO TURRONI. Ritiro il nostro emendamento 8.16.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 8.17, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Rizzi 8.6, Vito 8.7 e Turroni 8.18, accettati dal relatore e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Vito 8.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 8.19, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Bargone 8.9, Rizzi 8.10, Vito 8.11 e Turroni 8.20, accettati dal relatore e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turroni 8.14.

SAURO TURRONI. Con l'emendamento 8.14 propongo di ripristinare il testo che era stato approvato dalla Camera in prima lettura, perché nel testo ora al nostro esame viene a modificarsi in maniera pesante, di nuovo attraverso l'introduzione della conferenza dei servizi, la valutazione della conformità alla legislazione urbanistica ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica n. 616, che viene attualmente effettuata con una procedura chiara, definita, sperimentata. Non mi sembra, dunque, che a questo riguardo vi sia bisogno di alcuna norma aggiuntiva rispetto all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che mi sembra abbia risposto fino ad ora alle necessità delle amministrazioni.

**GIANCARLO GALLI.** Questo aspetto è stato affrontato nel provvedimento collegato alla legge finanziaria: tale considerazione o vale sempre o non vale mai.

**SAURO TURRONI.** Allora, leggiamo il collegato.

**ELIO VITO.** Nel collegato era stato soppresso.

**SAURO TURRONI.** Signor presidente, accantoniamo un attimo il problema.

**GIANCARLO GALLI.** Onorevole Turroni, o diamo prova di realismo politico ed apportiamo le poche modifiche necessarie oppure questa legge non potrà passare!

**PRESIDENTE.** L'altro ramo del Parlamento ragiona esattamente come il nostro: ambedue le Camere ritengono di essere depositarie della verità; allora, o cerchiamo una mediazione seria, oppure rimane il conflitto.

Comunque, onorevoli colleghi, l'emendamento approvato in sede di esame del provvedimento collegato alla legge finanziaria non è in contrasto con la proposta al nostro esame, indipendentemente dal voto che i colleghi esprimeranno sull'emendamento Turroni 8.14.

Abbiamo votato in Assemblea la seguente formulazione: « In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici, nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81,

secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione, sia dalla regione ». Sono, quindi, più che altro poteri sostitutivi.

Il relatore ritiene che non debba essere modificato il testo del Senato e per tale motivo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento Turroni 8.14.

**SAURO TURRONI.** Signor presidente, insisto per la votazione del nostro emendamento 8.14.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Turroni.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 8.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vito 8.12.

**ELIO VITO.** Anche per questo emendamento chiedo una verifica rispetto al provvedimento collegato.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Vito 8.12, con il quale si propone di sopprimere l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8, potrebbe essere riformulato nel senso di chiedere che nel periodo in questione le parole « sono acquisite » siano sostituite con le seguenti: « possono essere acquisite ». Questa dizione, infatti, coincide esattamente con quanto previsto dal provvedimento collegato alla legge finanziaria.

In tal caso il parere del relatore all'emendamento sarebbe favorevole.

**FRANCESCO MERLONI,** *Ministro dei lavori pubblici.* Anche il parere del Governo sarebbe favorevole.

ELIO VITO. Accetto la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vito 8.12, così come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame degli identici emendamenti Vito 8.13 e Turrone 8.21.

ELIO VITO. Con l'emendamento 8.13 si chiede la soppressione del comma 6 dell'articolo 8. A questo proposito, ricordo che in Assemblea, a seguito di un'approfondita discussione, non ricordo esattamente se sul provvedimento collegato o sul decreto per l'occupazione, fu soppressa, o fortemente limitata, la possibilità d'intesa con le regioni.

PRESIDENTE. Si è attribuita al ministro la facoltà di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri.

ELIO VITO. Quindi, va abolita anche in questo caso la prevista intesa con le regioni.

PRESIDENTE. Sulla base di tali considerazioni, esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Vito 8.13 e Turrone 8.21 allo scopo di armonizzare il testo dell'articolo 8 con quanto dispone l'articolo 2, comma 13, del provvedimento collegato alla legge finanziaria, il quale modifica l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Vito 8.13 e Turrone 8.21, accettati dal relatore e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

#### ART. 9.

*(Qualificazione).*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi

delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i

conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non sopresse ai sensi del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Qualificazione).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certi-

ficazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera *c)* del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma in particolare dispone:

*a)* le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000;

*b)* la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera *a)*;

*c)* la definizione e le modalità di accertamento di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori, le modalità di verifica della sussistenza dei medesimi, da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente. Il possesso dei requisiti dovrà in ogni caso essere accertato tramite appositi organismi pubblici o di diritto privato, accreditati secondo norme stabilite dal regolamento stesso, sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti

del soggetto concorrente; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per i dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi;

*d)* l'istituzione di un apposito organismo pubblico che coordina il sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, nonché la disciplina delle modalità di esercizio, da parte dell'organismo medesimo, delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente può essere escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

*a)* abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

*b)* nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora:

*a)* i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un

provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

*b)* siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 11;

*c)* i soggetti di cui alla lettera *a)* abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

*d)* sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

*e)* sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 2, lettera *c)*, e non esclusi ai sensi dei commi 3 e 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 2, lettera *b)*.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1996, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57, ad eccezione degli articoli 20, primo comma, numero 2), e successive modificazioni, e 21, primo comma, numero 2), che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È altresì abrogato, dal 1° gennaio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive integrazioni. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

7. Le imprese con nazionalità di altro Paese appartenente alla Comunità europea possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Avverto che l'emendamento Tripodi 9.1 è inammissibile.

ELIO VITO. In relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Tripodi 9.1, debbo osservare che un principio vale per tutti o per nessuno: sono stati infatti considerati ammissibili gli identici emendamenti Rizzi 7.1 e 7.3 del relatore soppressivi dell'articolo 7, benché più commi di tale articolo fossero stati approvati da entrambi i rami del Parlamento. Non vorrei che i giudizi sull'ammissibilità degli emendamenti dipendessero dall'orientamento favorevole o contrario alla loro approvazione.

PRESIDENTE. Sono due casi diversi: tutti i commi dell'articolo 7 riguardano un'unica materia, mentre il comma 1 dell'articolo 9 riguarda una materia diversa dai commi successivi, i quali fanno riferimento ad un regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 9 riguarda, come è noto, la qualificazione delle imprese ed attiene, quindi, all'attuale situazione dell'albo dei

costruttori ed ai provvedimenti sospensivi di ammissione o meno alle gare.

La proposta del relatore non è quella di adottare nuovamente il testo della Camera in contrapposizione a quello approvato dal Senato, ma di accogliere tutta una serie di migliorie che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto, mantenendo però ferma la soluzione (che il ministro in passato non accettava; non so se lo farà adesso) di un passaggio dall'attuale albo, opportunamente depurato e rivisto, ad un sistema di certificazione e di qualificazione che dalla sua entrata in vigore garantirà appunto la certificazione e la qualificazione delle imprese italiane. La differenza tra questa proposta e quella del Senato è rappresentata dall'inserimento di una fase intermedia che, a parere del relatore, può determinare notevole confusione in chi è chiamato a valutare determinati titoli in base all'autocertificazione in un periodo di *vacatio legis*.

Come relatore, ho proposto una serie di modifiche riguardanti, ad esempio, la decorrenza dei termini dell'entrata in vigore del nuovo sistema. Mi dichiaro disponibile a ridurre tali termini di un anno qualora fosse accettato il procedimento al quale ho fatto riferimento e fosse profuso uno sforzo unitario in tale direzione, anche in considerazione del fatto che da parte di diverse associazioni ci sono pervenuti messaggi di disponibilità ad affrontare questo tipo di organizzazione in tempo utile con riferimento al passaggio dall'attuale sistema d'iscrizione all'albo a quello nuovo.

Il Governo - molto probabilmente il ministro lo ribadirà di qui a poco - è convinto che non esistano i tempi tecnici per realizzare questo progetto. Tuttavia, se la richiesta che mi viene rivolta è quella di ridurre i termini di un anno, tutto lascia presumere che i tempi tecnici possano essere sufficienti.

Ho voluto fare questa premessa affinché i colleghi riuscissero a cogliere il filo conduttore che mi ispirerà nella valutazione di taluni emendamenti e che mi ha spinto a presentarne altri. Ciò nell'auspicio di approvare un testo che non si

contrapponga a quello licenziato dal Senato, ma che, rispetto a quest'ultimo, risulti integrato, con il recupero di alcune norme approvate a suo tempo dalla nostra Commissione.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. A mio avviso, il passo avanti realizzato dalla Commissione del Senato è stato quello di qualificare meglio la suddivisione tra certificazione di qualità e criteri quantitativi quali elementi di giudizio sulle aziende. In sostanza, si è separato il concetto di certificazione di qualità da quello tecnico organizzativo delle quantità. Mi rendo conto della cosiddetta difficoltà che viene rappresentata in questa sede — in particolare da lei, signor presidente, ma anche da altri colleghi — con riferimento ad un regime differenziato di valutazione nel periodo di transizione intercorrente tra la disciplina che prevede l'albo dei costruttori e quella che dovrebbe essere invece caratterizzata da una certificazione globale. Con uno spirito costruttivo, ritengo che possiamo proporci di giungere ad una definizione finalizzata a prevedere un passaggio unitario del sistema attestando tra il 1996 e il 1998, cioè al 1.º gennaio 1997.

Il punto sul quale insisto, nel ribadire la mia massima collaborazione, è rappresentato dal problema della revisione dell'albo. Da decine di anni si parla di rivedere l'albo, ma abbiamo verificato come tale prospettiva sia pressoché impossibile, a meno che non si introducano alcuni meccanismi automatici. Ho parlato con un costruttore non proveniente dalla mia zona il quale è iscritto da dieci anni nella categoria riguardante i lavori limitati ad un miliardo e mezzo. Poiché in questo decennio si è verificata una consistente svalutazione della moneta, quel costruttore si trova nella condizione di essere comunque iscritto per quella cifra. Se si volesse intervenire sull'albo, bisognerebbe farlo in modo automatico, per esempio aumentando del 50 per cento le classificazioni in esso contenute. Se noi pensassimo che le commissioni ministe-

riali possano essere in grado di rivedere gli albi in modo costruttivo, presidente, conoscendo quelle che sono le effettive realtà delle amministrazioni, non sarei d'accordo.

Sono queste le considerazioni che ho voluto esprimere, pur nella consapevolezza che esse si riferiscono in modo specifico non all'articolo 9, ma al successivo articolo 10.

UGO MARTINAT. Concordo sull'opportunità che l'albo e la certificazione globale « viaggino » in parallelo. Il ministro si è dichiarato disponibile a realizzare questa prospettiva per il 1997. Ricordo dibattiti svoltisi in passato nel corso dei quali il ministro osservava che a suo avviso sarebbe stato impossibile introdurre la certificazione globale per il 1998. Vorrei allora che egli spiegasse perché si sia dichiarato in grado di realizzare la prospettiva della certificazione globale entro il 1997. Se ciò non fosse vero, infatti, sarebbe inutile continuare a prenderci in giro e poi magari trovarci in futuro di fronte ad un nuovo ministro costretto ad emanare decreti di proroga...

GIANCARLO GALLI. Questo è sicuro !

UGO MARTINAT. Non so se sia sicuro: può darsi che Merloni abbia un cappello a cilindro e da questo riesca a trarre fuori la soluzione oppure che si impegni a trovare la soluzione che tutti auspichiamo e che speriamo sia definitiva ! Tutti siamo favorevoli alla parallela cancellazione dell'albo ed all'introduzione della certificazione globale, per evitare di andare incontro a vuoti legislativi. Se il ministro ci indicasse una soluzione, andrebbe benissimo anche la scadenza del 1996. Se, al contrario, il ministro non indicasse alcuna soluzione, non capisco perché si dovrebbero ridurre i termini di un anno. In questo caso, sarebbe come giocare alle tre carte, caro ministro ! Ecco perché le chiedo di soffermarsi su questo aspetto e di chiarire la diversità delle



dichiarazioni da lei rilasciate in un arco temporale ravvicinato.

**AUGUSTO RIZZI.** Prendo atto che il ministro concorda sull'entrata in vigore di un nuovo sistema che contempli gli aspetti sia qualitativi che quantitativi. Il collega Martinat ha correttamente sollevato un problema. In realtà, erano state espresse preoccupazioni sui tempi necessari per introdurre il nuovo sistema qualitativo. La proposta di ridurre l'originario termine di un anno, con la conseguente disponibilità di un triennio (1994-1996), rende ovviamente più difficile rispettare questi tempi, considerato che abbiamo concordato sull'entrata in vigore « unitaria ». L'unica cosa è che mi pare che le associazioni interessate abbiano detto che in realtà non vi sono gli enormi problemi che sembravano sussistere e che quindi sia già stato almeno avviato un sistema attraverso la creazione di meccanismi di certificazione (che a loro volta dovranno essere, sia ben chiaro, accreditati). Ritengo pertanto che l'anticipazione di un anno possa essere accettata, pur sapendo che corriamo il rischio che, quando arriviamo alla scadenza, si debba prendere atto dell'impossibilità di attuarlo e, a quel punto, della necessità di prorogarlo. Il vantaggio è che la proroga in quel caso non sarebbe parziale, perché se si proroga lo si fa per tutto. Credo che occorra incentivare l'attività di tutti gli interessati di fronte ad una scadenza: più la scadenza è ravvicinata, più, forse, lo sforzo è accentuato. Purtroppo in Italia siamo abituati, quando una scadenza è molto lontana, a pensarci soltanto in uno degli ultimi sei mesi.

In questo senso, quindi, ritengo di aderire alla richiesta del ministro, pur condividendo le preoccupazioni del collega Martinat, che voglio tranquillizzare, nel senso che non correremo il rischio che entri in funzione, con il 1° gennaio 1997, solo un aspetto e non tutto il resto.

Do subito il mio parere anche sulla seconda parte dell'intervento del ministro per quanto riguarda la revisione dell'albo nazionale dei costruttori. Mi pare, circa il

possibile anticipo di un anno, che avviare adesso un sistema di revisione significhi, anche in base alle esperienze precedenti (mi riferisco all'esperienza del ministro Ferri, che aveva proposto una revisione dell'albo, di cui ancora adesso si sta discutendo), avviare un processo che magari diventa di attualità tre mesi prima del nuovo sistema.

Esprimo pertanto parere favorevole sull'anticipazione al 1° gennaio 1997, pur con qualche preoccupazione sul fatto che possa essere effettivamente attuata, non avendo però la preoccupazione che entri in funzione solo metà del sistema. Se accettiamo questo, sono anche del parere (al di là di quello che il ministro potrà fare in termini di adeguamento dell'albo nazionale dei costruttori, perché credo che si possa dare attuazione alla revisione già deliberata tempo fa) di eliminare la revisione del sistema dell'albo nazionale dei costruttori, naturalmente a condizione che sia accettato il principio dell'unitarietà dell'accertamento dei requisiti quantitativi e qualitativi.

**ANTONIO BARGONE.** Sono sostanzialmente d'accordo con le osservazioni del collega Rizzi, nel senso che questa soluzione mi pare coerente con l'impostazione che avevamo dato, cioè quella di dare soluzioni unitarie senza la possibilità di periodi in cui la precarietà della selezione della qualità dell'impresa potesse in qualche modo influire sul mercato. Mi preoccupa la possibilità che, dopo tre anni, non vi siano ancora le condizioni perché entri in funzione il nuovo sistema di certificazione di qualità. Sarei tentato di proporre che comunque, anche nel caso in cui non vi fossero le condizioni, si dovessero adottare i criteri che abbiamo introdotto; però mi rendo conto che una proposta di questo genere presupporrebbe quasi una rassegnazione alla proroga del termine. Quindi, a questo punto, facciamo una scommessa (perché di questo si tratta). Credo, anche come contributo all'approvazione definitiva di questa legge, che la soluzione prospettata

dal ministro possa essere considerata abbastanza ragionevole.

**GIANCARLO GALLI.** Confermo l'adesione alla proposta del ministro, che mi pare possa rappresentare un punto di equilibrio.

**PRESIDENTE.** Collega Martinat, la sua osservazione è giusta, però è una scommessa. Tenere in sospeso la scadenza significa rinviare fino all'ultimo momento senza combinare nulla. È più facile arrivare eventualmente ad una proroga, avendo avviato il procedimento, per poter avere i tempi tecnici necessari, piuttosto che avere una scadenza che non venga rispettata e che rischierebbe magari di determinare una proroga ancora più lunga. Penso che il ministro avesse questa intenzione quando ha formulato la sua proposta.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Prendo atto e sono d'accordo con quanto i colleghi hanno indicato. Onorevole Martinat, vorrei collegare anche questi tempi ravvicinati con una previsione. Per esempio, nel testo approvato dal Senato, al comma 2 lettera b), si fa riferimento ad una previsione articolata nel tempo degli elementi della qualità. Certamente non potremmo avere un certificato di qualità totale, però degli elementi di qualità potrebbero essere articolati nel tempo in modo da avere, dal 1997, delle basi su cui lavorare.

**PRESIDENTE.** Colleghi, devo aprire una parentesi. La Commissione bilancio sta per riunirsi per esprimere il parere sulla copertura finanziaria del comma 7 dell'articolo 5.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Vi è anche l'articolo 13 sui consorzi.

**VITO BONSIGNORE.** Per quanto riguarda l'articolo 13, relativo ai consorzi, noi non siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Parliamo solo della copertura finanziaria.

**VITO BONSIGNORE.** Certo, però non siamo d'accordo sulle proposte del relatore riferite ai consorzi.

**PRESIDENTE.** I consorzi sono un'altra cosa. Vorrei far presente che se togliamo i benefici finanziari che la nostra Commissione aveva considerato validi, disincentiviamo di fatto...

**VITO BONSIGNORE.** Dico che questo tipo di incentivi riservati solo ai consorzi ed alle società consortili non ci stanno bene. Dal momento che questo problema riteniamo debba essere affrontato come uno degli incentivi per far crescere il settore delle imprese, lo affrontiamo per tutte le imprese, non solo per quelle consortili e per i consorzi. Questo è un problema dirimente. Gli incentivi devono valere per tutti come strumento per far crescere le imprese in questo settore.

**PRESIDENTE.** Ricordo che all'articolo 13 si propone il ripristino dell'emendamento a suo tempo votato dalla Commissione e sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Vi è poi l'articolo 36 riguardante le fusioni. Per soddisfare l'istanza rappresentata dall'onorevole Bonsignore, prego un parlamentare del gruppo democratico cristiano di presentare un emendamento in tal senso in modo da poterlo trasmettere alla Commissione bilancio perché esprima su di esso il prescritto parere. Più di così non posso fare.

**VITO BONSIGNORE.** Comprendiamo tutto nell'articolo 13.

**PRESIDENTE.** Si tratta di una cosa diversa: da una parte vi è il ripristino di un articolo contenuto nel vecchio testo, dall'altra un emendamento che dovrebbe essere presentato all'articolo 36 e che va trasmesso alla Commissione bilancio. Se quest'ultima esprime su di esso parere favorevole, benissimo; altrimenti si

prende atto che allo stato un emendamento di questo genere non è proponibile.

VITO BONSIGNORE. Bisogna essere molto chiari: se questo è un tentativo per favorire un settore, presso il Senato o già in questa sede cercheremo di opporci (parlerò con il presidente del mio gruppo dell'eventualità di ritirare il nostro assenso alla sede legislativa). Questo è uno dei punti su cui non intendiamo mollare!

PRESIDENTE. Il gruppo della democrazia cristiana ha sempre la possibilità di ritirare il suo assenso alla sede legislativa; ne prendiamo atto ed ognuno assuma le proprie responsabilità di fronte al paese, non vi è assolutamente alcun problema.

Se un deputato democristiano presenta l'emendamento di cui ho parlato, in modo che la Commissione lo possa adottare in linea di principio, ribadisco che come relatore sono disposto ad accogliere tale emendamento ed a trasmetterlo alla Commissione bilancio, che sta per riunirsi per esprimere il parere su nostra richiesta.

UGO MARTINAT. Signor presidente, vorrei sapere se sia stato richiesto di cambiare l'ordine dei nostri lavori, in quanto stavamo discutendo dell'articolo 9; successivamente è stato sollevato il problema della imminente riunione della Commissione bilancio. A questo punto, ritengo necessario sospendere la discussione dell'articolo 9 e passare a quella degli articoli 13 e 36, per poi chiedere il parere alla Commissione bilancio. Non ritengo corretto « saltare » da un articolo all'altro. D'altronde, siamo in sede legislativa e credo che sia necessario agire secondo le regole.

PRESIDENTE. Onorevole Martinat, in linea di principio lei ha certamente ragione. Tuttavia, in qualità di presidente e di relatore ho fatto presente che, poiché la Commissione bilancio non può aspettare noi, se vogliamo giungere all'approvazione di questa legge esattamente tra dieci minuti bisognerà trasmetterle, per

quanto riguarda l'articolo 5, la sostituzione delle coperture, che sono slittate praticamente solo di un anno; inoltre, poiché intendiamo riproporre il testo dell'articolo 13 a suo tempo approvato dalla Camera, sempre limitatamente alla copertura finanziaria, chiedo alla Commissione di esprimersi in linea di principio anche su questo emendamento.

Se poi qualche collega presenta un emendamento per richiedere analoga agevolazione per altri settori, ho già detto di essere disponibile a trasmettere anche questo alla Commissione bilancio.

In qualità di relatore propongo alla Commissione di deliberare la trasmissione alla Commissione bilancio, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dell'emendamento 5.2 del relatore.

Pongo in votazione tale proposta.  
(È approvata).

Sempre in qualità di relatore propongo alla Commissione di deliberare la trasmissione alla Commissione bilancio, ai fini dell'espressione del prescritto parere, degli identici emendamenti 13.8 del relatore e Bargone 13.9.

Pongo in votazione tale proposta.  
(È approvata).

ELIO VITO. Signor presidente, siamo in sede legislativa! Già l'approvazione in linea di principio... I pareri dovrebbero essere resi prima! Questa mattina abbiamo assistito ad una giusta applicazione di rigore formale da parte della presidenza nei confronti del collega Formenti, però bisogna essere coerenti. Dovremmo riunirci dopo l'espressione dei pareri da parte delle altre Commissioni.

PRESIDENTE. Abbiamo appena deliberato di trasmettere gli emendamenti alla Commissione bilancio. Cerchiamo di renderci conto che poiché vi siete sbizzarriti nel presentare 500 emendamenti - sono 500! - se li trasmettessimo tutti alle Commissioni queste ultime ci considererebbero dei folli! Per favore! Qui in linea di principio tutti dicono che questa legge è importante, che bisogna approvarla, che

senza di essa succedrebbe la fine del mondo, poi operativamente si va a cavillare sul fatto che invece di trasmettere subito due o tre emendamenti alla Commissione bilancio, bisognerebbe inviare tutti gli emendamenti! Ho detto (e penso di essermi comportato correttamente) che poiché la Commissione bilancio non si è espressa, sugli articoli per i quali occorre ufficialmente il suo parere non ci pronunciamo e li accantoniamo. Questa è stata la procedura adottata, che mi sembra corretta.

ELIO VITO. Presidente, andiamo a sostituire i colleghi nella Commissione bilancio. Visto che oggi ci sono quaranta deputati che stanno votando in otto Commissioni in sede legislativa, sostituendosi a vicenda, inseriamoci nella Commissione bilancio, andiamo lì ed esprimiamo il parere.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, si può essere provocatori, ma non si può scherzare.

Ribadisco che abbiamo semplicemente deliberato la trasmissione alla Commissione bilancio degli emendamenti, che recano oneri finanziari, riferiti agli articoli 5 e 13. Se i colleghi intendono presentarne altri, li pregherei di farlo entro pochi minuti, in modo da trasmetterli immediatamente alla Commissione bilancio.

UGO MARTINAT. Presidente, le chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO MARTINAT. Grazie, presidente, ho l'abitudine di chiedere la parola, non di parlare.

PRESIDENTE. Lei è molto cortese e corretto.

UGO MARTINAT. Proprio per correttezza e non tanto per cortesia, la pregherei, essendo in sede legislativa, di far sì che tutto ciò che si dice venga registrato,

come si fa in aula. Non si può entrare e uscire dal verbale, perché sono state rese dichiarazioni abbastanza interessanti che dovrebbero risultare a verbale.

PRESIDENTE. Sono a verbale.

UGO MARTINAT. Pregherei il presidente di non invitare i funzionari della stenografia a sospendere la resocontazione, perché credo che tutte le dichiarazioni rese da Bonsignore e dagli altri colleghi abbiano una loro valenza.

Ciò che ha detto ora il presidente è accettabile, mentre prima non si riusciva a comprendere come si potesse saltare da un articolo all'altro senza un pronunciamento formale della Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Martinat. Il suo intervento è di un'estrema correttezza e rispecchia anche la volontà di trasmettere alla Commissione competente ad esprimere il parere gli emendamenti che richiedono una copertura finanziaria. Poi, quando entreremo nel merito degli articoli, vedremo se approvarli o meno, anche alla luce del parere che sarà stato espresso.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Vorrei sapere se ci siano osservazioni dei colleghi sul mio emendamento 9.44.

ELIO VITO. Nella prima parte di questo emendamento si afferma che il sistema di qualificazione è articolato in enti di accreditamento pubblici o a prevalente partecipazione pubblica e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato. Nel testo approvato dalla Camera era previsto che il sistema fosse articolato solo su organismi pubblici. Credo che dovremmo attenerci a questa indicazione e in tal senso abbiamo presentato un subemendamento.

PRESIDENTE. Il collega Vito, che segue con attenzione questo provvedimento, noterà che in realtà sotto questo aspetto non c'è differenza fra l'emendamento da me presentato e il testo in

esame, perché la qualificazione rimane sempre all'organismo pubblico.

ELIO VITO. No.

PRESIDENTE. La certificazione può essere usata anche per il privato, che è una cosa diversa.

ELIO VITO. No.

PRESIDENTE. Sì. Leggiamo bene l'emendamento. Esso recita: « Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici o a prevalente partecipazione pubblica e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta... ».

AUGUSTO RIZZI. Stiamo parlando di un sistema di qualificazione che si articola in organismi di accreditamento; questi ultimi sono quegli organismi (abbiamo scritto appositamente « pubblici o a prevalente partecipazione pubblica » sottolineando comunque l'aspetto prevalentemente pubblico, ma non è questo il problema) che esercitano una funzione di accreditamento nei confronti degli organismi di certificazione, che possono anche essere privati, ma sono a loro volta soggetti a un sistema di certificazione da parte degli enti di accreditamento, i quali effettuano gli accertamenti del caso.

Questa è l'impostazione seguita, che corrisponde tra l'altro a quel sistema di certificazione nazionale che nel frattempo, sia pure su base volontaria, è diventato legge. È noto infatti che le Commissioni attività produttive dei due rami del Parlamento hanno ormai approvato definitivamente il sistema di certificazione nazionale, che è su base volontaria, mentre quello al nostro esame sarebbe su base obbligatoria. L'impostazione, comunque, è esattamente la stessa: si tratta di organismi che accreditano quelli di certificazione, i quali a loro volta certificano l'esistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi.

Questa è l'impostazione che si è ritenuto di seguire e che corrisponde a norme di livello a volte europeo a volte addirittura mondiale.

SAURO TURRONI. Condivido le osservazioni del collega Rizzi ed invito il presidente a ripristinare, nello spirito, il testo precedentemente approvato dalla Camera, stabilendo che gli enti che accreditano sono enti pubblici, che garantiscono l'interesse collettivo, mentre gli altri possono essere pubblici o anche di diritto privato.

La invito quindi, signor presidente, ad eliminare dal testo del suo emendamento l'espressione « o a prevalente partecipazione pubblica ».

ANTONIO BARGONE. Fermo restando il mio orientamento favorevole all'impostazione relativa alla proposta del ministro, desidero segnalare l'emendamento 9.21, di cui sono cofirmatario, in cui si propone di aggiungere all'articolo 9, comma 4, lettera e), l'espressione « il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 ». Tali norme sono quelle relative alle assunzioni obbligatorie.

Riteniamo, tra l'altro, che questo possa essere un incentivo ad osservare una legge che esiste già, dal momento che spesso i soggetti interessati preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che applicarle.

Credo inoltre che non sia opportuno sopprimere il comma 10 dell'articolo 9, perché una sentenza dell'Alta corte di giustizia ha stabilito che alle imprese straniere devono essere applicate le stesse norme valide per le imprese italiane.

PRESIDENTE. Onorevole Bargone, nel mio testo si propone la soppressione del comma 7, ma si ripristina il comma 10 soppresso dal Senato.

ANTONIO BARGONE. Allora non sollevò obiezioni.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sulla proposta

dell'onorevole Bargone di aggiungere al comma 4, lettera e) dell'articolo 9 l'espressione « il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

Gli emendamenti Tripodi 9.1 e 9.2 sono inammissibili.

Invito l'onorevole Martinat a ritirare l'emendamento 9.3.

UGO MARTINAT. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ritiro il mio emendamento 9.4.

Invito l'onorevole Martinat a ritirare il suo emendamento 9.5 in quanto la sostituzione del secondo comma è già prevista dall'emendamento Rizzi 9.7.

UGO MARTINAT. Ritiro il mio emendamento 9.5.

AUGUSTO RIZZI. Il mio emendamento 9.7 è da ritenersi assorbito dall'emendamento del relatore 9.44.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che il mio emendamento 9.44 sostituisce il secondo comma.

ELIO VITO. A questo punto, presidente, presento un subemendamento all'emendamento 9.44, richiedendo la soppressione delle parole « o a prevalente partecipazione pubblica ».

PRESIDENTE. L'onorevole Vito ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 9.44, terzo alinea, sopprimere le parole o a prevalente partecipazione pubblica.*

0.9.44.1.

Elio Vito.

Esprimo parere favorevole su tale subemendamento.

Invito i presentatori dell'emendamento Bargone 9.6 a ritirarlo.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 9.43 e 9.44.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 9.7.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzi.

Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Bargone 9.8 e Turrone 9.40.

Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 9.9 in quanto è da ritenersi sostituito dal mio emendamento 9.43.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turrone 9.41. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Vito 9.13.

ELIO VITO. Lo ritiriamo, presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Tripodi 9.14, 9.15, 9.10 e 9.11 sono inammissibili.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tripodi 9.12 e Vito 9.16.

Invito i presentatori degli identici emendamenti Turrone 9.34 e Martinat 9.20 a ritirarli, in quanto volti a ripristinare il testo normativo approvato dalla Camera, in contrapposizione a quello del Senato.

SAURO TURRONI. Lo ritiriamo, presidente.

UGO MARTINAT. Lo ritiro, presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.18 presentato dal collega Rizzi è superfluo dal momento che riproduce il comma 4, là dove si dice che il concorrente è escluso, proponendo la dizione « non può essere ammesso ».

AUGUSTO RIZZI. Al comma 3 il testo approvato dal Senato recitava « può essere escluso », mentre al comma 4 si dice « è escluso ». Noi prevediamo che sia escluso anche negli altri casi.

**PRESIDENTE.** La lettera *b)* viene spostata all'ultimo comma, dal momento che la lettera *a)* è praticamente analoga alla lettera *e)*.

**ANTONIO BARGONE.** Concordo con le osservazioni formulate dal presidente.

**SAURO TURRONI.** Anch'io sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Rizzi a ritirare il suo emendamento 9.18.

**AUGUSTO RIZZI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Tripodi 9.19, parere favorevole sull'emendamento Turroni 9.35, sugli identici emendamenti Turroni 9.36 e Bargone 9.32, nonché sull'emendamento Augusto Battaglia 9.21. L'emendamento Martinat 9.22 risulta assorbito dall'emendamento 9.48 del relatore, invito pertanto il presentatore a ritirarlo. Invito il collega Rizzi a ritirare il suo emendamento 9.23, in quanto assorbito dall'emendamento del relatore prima ricordato.

**AUGUSTO RIZZI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Invito il collega Bargone a ritirare il suo emendamento 9.24 per le stesse ragioni espresse in precedenza.

**ANTONIO BARGONE.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento Turroni 9.37 ed invito il collega Rizzi a ritirare il suo emendamento 9.26, altrimenti il parere è contrario. Negli identici emendamenti Martinat 9.25 e Turroni 9.38 il relatore propone di sostituire la parola « 1998 » con l'altra « 1997 », altrimenti il parere è contrario.

**SAURO TURRONI.** Concordo con la proposta formulata dal relatore.

**UGO MARTINAT.** Mantengo l'emendamento 9.25 nell'attuale formulazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Bargone a ritirare il suo emendamento 9.27.

**ANTONIO BARGONE.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Vito 9.28, 9.30 e 9.29; parere favorevole sull'emendamento Turroni 9.39; parere contrario sull'emendamento Martinat 9.31. L'emendamento Tripodi 9.33 è inammissibile. Invito la Commissione ad approvare l'emendamento 9.51 del relatore tendente a sopprimere il comma 7. Invito i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli, per convergere sui miei emendamenti 9.43 e 9.44.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Gli emendamenti Tripodi 9.1 e 9.2 sono stati dichiarati inammissibili. Gli emendamenti Martinat 9.3, 9.4 del relatore, Martinat 9.5, Bargone 9.6 e Rizzi 9.7 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 9.43 del relatore, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 9.40, accettato dal relatore e dal Governo.  
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 9.44 del relatore ed al relativo subemendamento.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Signor presidente, intendo presentare un subemendamento all'emendamento 9.44 del relatore, proprio per rispondere all'esigenza indicata nella lettera *a)* di sistemi di qualità conformi alle norme europee, affinché l'entrata in vigore nel 1997 delle relative norme sia graduata: le aziende, infatti, potrebbero

non essere in grado di corrispondere in maniera completa ai requisiti richiesti dai sistemi di qualità. Anche rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Martinat, mi sembra opportuno prevedere una certa graduazione nel tempo dei sistemi di qualità: alcune caratteristiche potranno essere richieste prima ed altre successivamente, in modo da dare la possibilità di rispettare la data indicata.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 9.44, lettera a), dopo le parole sistemi di qualità inserire le seguenti graduati nel tempo.*

0.9.44.2.

Il Governo.

**UGO MARTINAT.** Posso essere d'accordo con il ministro, ma si rischia di far cadere tutto il discorso svolto in precedenza. Dovremmo allora prevedere una soppressione dell'albo a rate? Sicuramente i sistemi di qualità non potranno entrare in vigore nel loro complesso nel 1997: sarebbe una fantasia, come abbiamo detto e ripetuto, e voglio che la mia affermazione resti agli atti per poterla verificare *a posteriori*.

Il ministro, ora, propone una gradualità che sarà, di fatto, non per il 1997, ma per il 1998, il 1999, e così via; il ministro ha ragione, ma allora, visto che vi è in qualche modo un parallelismo, sopprimeremo l'albo quando avremo la globalità dei sistemi di qualità, oppure « a fette », a rate, solo per qualche categoria dell'albo.

Dobbiamo essere chiari: se non si è in grado, come il ministro conferma, di sopprimere l'albo entro il 1997 e di introdurre la globalità dei sistemi di qualità, si rinvi al 1998. Non possiamo prenderci in giro: sono teoricamente d'accordo con il ministro sulla gradualità, ma allora si dica chiaramente che quanto si è in precedenza sostenuto non è applicabile.

**PRESIDENTE.** Signor ministro, vi è sostanzialmente una richiesta di ritirare la sua proposta, perché il relatore è ad essa contrario e mi sembra che lo sia anche la Commissione.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Praticamente si tratta di quanto era previsto nel testo del Senato...

**PRESIDENTE.** Nel quale, però, si passava per un'autocertificazione.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** No, la mia proposta riguarda i sistemi di qualità: nel 1997, forse, non potranno entrare in vigore al 100 per cento le relative norme ma, per esempio, questo potrà avvenire per il 70 per cento.

**PRESIDENTE.** Potremmo allora prevedere la possibilità di un'eventuale proroga dopo aver verificato quanto è stato attivato o meno.

**FRANCESCO MERLONI, Ministro dei lavori pubblici.** Insisto sul mio subemendamento.

**UGO MARTINAT.** Sono contrario al subemendamento del ministro, come ero contrario all'impostazione del Senato sulla cosiddetta autocertificazione, perché obiettivamente ambedue le ipotesi non sono praticabili; bisogna prevedere il passaggio da un sistema ad un altro sistema globale.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Vito 0.9.44.1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0.9.44.2, non accettato dal relatore.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 9.44 del relatore con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

*(È approvato).*



Gli emendamenti Bargone 9.6 e Rizzi 9.7 sono stati ritirati.

Chiedo all'onorevole Rizzi se acceda all'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 9.9.

**AUGUSTO RIZZI.** Signor presidente, insisto per la votazione del mio emendamento 9.9, perché comprende una previsione più ampia.

**PRESIDENTE.** È vero, ma se all'avvio della qualificazione delle imprese inseriamo anche i cottimisti, i fornitori con posa in opera, eccetera, arriviamo davvero ad una confusione di carattere generale.

**AUGUSTO RIZZI.** Ritiro il mio emendamento 9.9, purché rimanga la qualificazione per gli appaltatori, i concessionari ed i subappaltatori.

**PRESIDENTE.** Certo, è così.

L'emendamento Turrone 9.41 risulta assorbito dall'emendamento 9.43 del relatore.

L'emendamento Vito 9.13 è ritirato.

Gli emendamenti Tripodi 9.14, 9.15, 9.10 e 9.11 sono inammissibili.

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Tripodi 9.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

**SAURO TURRONI.** Signor presidente, lo faccio mio.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Turrone.

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 9.12, fatto proprio dall'onorevole Turrone, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vito 9.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli identici emendamenti Turrone 9.34 e Martinat 9.20 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 9.45 del relatore, accettato dal Governo.  
*(È approvato)*

Gli emendamenti Rizzi 9.18 e Tripodi 9.19 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento Turrone 9.35, accettato dal relatore e dal Governo.  
*(È approvato).*

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Turrone 9.36, Bargone 9.32 e Tripodi 9.46, accettati dal relatore e dal Governo.  
*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Augusto Battaglia 9.21, accettato dal relatore e dal Governo.  
*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 9.48 del relatore, accettato dal Governo.  
*(È approvato).*

L'emendamento Martinat 9.22 risulta pertanto precluso.

Gli emendamenti Rizzi 9.23 e Bargone 9.24 sono stati ritirati.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Turrone 9.37 e Tripodi 9.49, accettati dal relatore e dal Governo.  
*(Sono approvati).*

L'emendamento Rizzi 9.26 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Martinat 9.25, non accettato dal relatore né dal Governo.  
*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Turrone 9.38, come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.  
*(È approvato).*

L'emendamento Bargone 9.27 è stato ritirato.

Constato l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vito 9.28, 9.29 e 9.30: si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Turrone 9.39 e Tripodi 9.50, accettati dal relatore e dal Governo.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento 9.51 del relatore, accettato dal Governo.  
*(È approvato).*

L'emendamento Martinat 9.31 risulta pertanto precluso.

Avverto che l'emendamento Tripodi 9.33 è inammissibile perché non riferito alle modifiche introdotte dal Senato.

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche apportate.  
*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni, procedo ad una breve sospensione per valutare la stesura di un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 10, in funzione delle richieste avanzate dal ministro (e che i colleghi hanno in un certo senso accettato) in ordine alla revisione dell'albo dei costruttori.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa alle 19.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 10.

La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

**ART. 10.**

*(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).*

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Comitato decide sulle domande di iscri-

zione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni ».

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni ».

3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. *(Domanda di iscrizione).* 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati ».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria ».

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione ».

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sei mesi ».

7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:

- 1) idoneità tecnica;
- 2) attrezzatura tecnica;
- 3) manodopera impiegata;
- 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.

9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

*(Norme in materia di partecipazione alle gare).*

1. Fermo restando quanto disposto dai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 9, fino al 31 dicembre 1995 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come modificato e integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. Il decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, n. 770, e successive modificazioni e integrazioni. Con il medesimo decreto è istituita apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su tavola, su muro, di superfici lapidee decorate e apparati decorativi, di materiali archeologici e di scavo, di materiali cartacei e di altri manufatti di interesse storico e artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge 1. giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dal bando, è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione, anche a campione, fermo re-

stando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'aggiudicatario.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia.

Gli emendamenti presentati a tali modifiche sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Accogliendo le indicazioni che mi è sembrato provenissero dai colleghi della Commissione a seguito dell'intervento del ministro, finalizzate ad evitare una sorta di revisione dell'albo che non potrebbe essere eseguita nei tempi tecnici necessari, propongo di considerare valida la formulazione del Senato, che è molto più semplice nella sua articolazione, integrandola con una serie di emendamenti, ai quali farò un rapido cenno.

In particolare, propongo di sopprimere, al comma 1, le parole « commi 3, 4 e 7 » e di sostituire la parola « 1995 » con la seguente « 1996 ». Al comma 3, propongo di sopprimere le parole da « imprenditoriale. » fino alla fine del comma e di sostituirle con le seguenti: « Con il decreto di cui al comma 2, si prevede l'istituzione di un'apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni sottoposti alle leggi di tutela ». Infine, propongo che venga soppresso il comma 4.

AUGUSTO RIZZI. Signor presidente chiedo che venga preso in considerazione il mio emendamento 10.10, che contempla non un obbligo, ma una facoltà.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Gli importi delle iscrizioni nelle diverse categorie di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive

modificazioni, sono aumentati del 50 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 22.

Il Governo.

SAURO TURRONI. Siamo vicini alle festività natalizie!

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Da tantissimi anni non si aumentano questi importi. L'emendamento tende a favorire la crescita delle piccole e medie aziende. Bisogna pur aiutarle, altrimenti rimangono solo quelle che hanno apertura illimitata e che comprimono tutte le altre.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi se intendano ritirare i loro emendamenti.

UGO MARTINAT. Presidente, manterremo gli emendamenti da noi presentati. Per quanto mi riguarda, ho presentato l'emendamento 10.1, interamente sostitutivo dell'articolo 10, che ritengo sia valido anche perché tende a ripristinare esattamente la formulazione approvata a larghissima maggioranza da questa Commissione. Oggi, cercare di modificare parzialmente quanto è stato approvato dal Senato, secondo me significa compiere solo un pasticcio e peggiorare ulteriormente il testo. Allora, tanto vale ripristinare integralmente il testo precedente e trasmetterlo al Senato, anche perché abbiamo accolto molte delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, per cui non sarebbe sbagliato anzi sarebbe addirittura doveroso che il Senato accogliesse alcune nostre proposte.

PRESIDENTE. In qualità di relatore esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Martinat 10.1 e Turroni 10.19, sugli emendamenti Bargone 10.3, Rizzi 10.4 e Bargone 10.6. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Bargone 10.5 e Rizzi 10.7. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Bargone

10.11, Rizzi 10.9, Bargone 10.8, Turrone 10.20, Vito 10.13 e 10.14 e Rizzi 10.10.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ritiro l'emendamento 10.16.

SAURO TURRONI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 10.16 del Governo, fatto proprio dall'onorevole Turrone, Vito 10.15 e Bargone 10.18. Ritiro i miei emendamenti 10.2, 10.12 e 10.17.

Riformulo il mio subemendamento 0.10.1.1 come emendamento aggiuntivo al testo.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 10.2, 10.12, 10.21 e 10.17 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.22 del Governo.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Martinat 10.1 e Turrone ed altri 10.19, non accettati dal relatore né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Ritiro il mio emendamento 10.2.

ANTONIO BARGONE. Ritiro l'emendamento 10.3.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro l'emendamento 10.4.

PRESIDENTE. Lo faccio mio, modificando la data 1995 con 1996; risulta pertanto identico al mio emendamento 10.2. Pongo in votazione tale emendamento accettato dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Bargone 10.6 è pertanto precluso.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro il mio emendamento 10.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bargone 10.5.

ANTONIO BARGONE. Ho presentato questo emendamento perché, trattandosi di regolamento, semmai può integrare la norma, non modificarla.

PRESIDENTE. Come relatore esprimo parere favorevole.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bargone 10.5, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Ritiro l'emendamento 10.12 e ne presento una nuova formulazione nel senso di sopprimere il terzo periodo del comma 3.

ANTONIO BARGONE. Ritiro l'emendamento 10.11.

AUGUSTO RIZZI. Ritiro l'emendamento 10.9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 10.12, come riformulato, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Gli emendamenti Bargone ed altri 10.8, Turrone 10.20, Vito 10.13 e 10.14, Rizzi 10.10, 10.16 del Governo e Vito 10.15 sono pertanto preclusi.

Pongo in votazione il mio emendamento 10.17 accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il mio emendamento 10.21, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 10.22 del Governo.

ELIO VITO. Ritengo questo emendamento inammissibile.

PRESIDENTE. È vero, è un'estensione che non riguarda le modifiche apportate dal Senato.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma si è parlato di revisioni. Questa è una revisione automatica anziché essere fatta dalla Commissione.

UGO MARTINAT. Invece di perdere tempo a decidere se l'emendamento del Governo sia ammissibile o meno, dato che il Governo ha la possibilità di emanare in qualunque momento un decreto-legge, può utilizzare tale strumento per proporre la disposizione contenuta nell'emendamento.

PRESIDENTE. Gli uffici mi fanno presente che, poiché il Senato ha modificato completamente questo articolo, nell'ambito della revisione potrebbe anche essere accolto l'emendamento del Governo. Pertanto, intendo sottoporlo al vaglio della Commissione e, qualora venisse approvato, entrerebbe a far parte dell'articolo 11.

ELIO VITO. Signor presidente, la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti spetta a lei e non può essere subordinata al consenso della maggioranza. D'altronde, nel clima che abbiamo creato, inteso a cercare di predisporre una legge possibile, lei deve dare atto della circostanza che questo argomento non è stato discusso né sufficientemente trattato sia alla Camera sia al Senato e che soltanto adesso è giunto alla nostra attenzione. Se dovesse considerarlo inammissibile, credo che non compirebbe nessuna forzatura, ma si limiterebbe semplicemente ad un'applicazione del regolamento che è già stata attuata in altri casi.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, dichiaro ammissibile l'emendamento del

Governo e lo pongo in votazione con il parere favorevole del relatore.

(È approvato).

ELIO VITO. Signor presidente, desidero informarla che sull'approvazione di questo emendamento il mio gruppo intende porre formalmente una questione di ammissibilità al Presidente della Camera. Tra l'altro, è la seconda volta che notiamo una discrezionalità nell'applicazione delle norme regolamentari sull'ammissibilità degli emendamenti. Tale discrezionalità è a nostro avviso intollerabile, signor presidente, a maggior ragione nel momento in cui lei si è richiamato ad un clima di gentile intesa tra tutti i componenti della Commissione, ad esempio nel non rilevare le condizioni di evidente mancanza del numero legale in cui stiamo lavorando e soprattutto nel fare in modo che fossero approvate rapidamente nell'ambito di questa legge norme su cui vi era, se non un ampio consenso, per lo meno il conforto di un dibattito che in questa Commissione è stato approfondito.

Tutti questi presupposti non ricorrevano per l'emendamento del Governo, mentre ricorreva quello dell'inammissibilità. Allora, o si sceglie la via del consenso di tutti i gruppi o se ne sceglie un'altra, ma questo comporta a nostro giudizio la sospensione dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, vorrei sapere se intenda fare un richiamo ufficiale al regolamento e pertanto avanzi richiesta formale di interpellare in proposito il Presidente della Camera.

ELIO VITO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Avrebbe potuto sollevare la questione prima dell'espressione del voto sull'emendamento. Dichiaro annullata la votazione dell'emendamento 10.22 e invierò immediatamente l'emendamento al Presidente della Camera ed aspetteremo il suo giudizio. Nel frattempo, sospendo la votazione finale sull'articolo 10.

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 11:

ART. 11.

(Misure interdittive).

1. La sentenza di condanna di primo grado per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ed in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e 416-bis del codice penale, pronunciata a carico di soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico di un'impresa, determina per l'impresa stessa il divieto di partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data della sentenza.

2. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per due mesi se i soggetti ivi indicati si siano trovati in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 per un periodo di qualsiasi durata nei sei mesi antecedenti la data del rinvio a giudizio e non vi si trovino a tale data.

3. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per quattro mesi se i soggetti ivi indicati si trovino in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 anche dopo la data del rinvio a giudizio e non oltre la data della sentenza di condanna di primo grado.

4. Il periodo di vigenza dei divieti di cui ai commi 2 e 3 è prolungato rispettivamente di ulteriori due o quattro mesi, a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva.

5. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione o sino al verificarsi di una causa di estinzione del reato e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, se i soggetti ivi indicati si siano trovati nelle condizioni di cui al medesimo comma 1 alla data della predetta sentenza e non vi

si trovino al termine dei 18 mesi. Se le condizioni di cui al comma 1 permangono anche trascorsi i 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, il divieto è ulteriormente prolungato, qualora non intervengano la sentenza definitiva di assoluzione o una causa di estinzione del reato, fino al venir meno delle predette condizioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

Gli emendamenti presentati a tale articolo sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Passiamo all'emendamento 11.8 del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 11.

ELIO VITO. In ordine al comma 3, vorrei osservare che sino ad ora la linea che abbiamo seguito è stata quella di salvaguardare fino al 1996 la legge sull'albo dei costruttori, nell'ambito della quale vi sono gli articoli 20 e 21 relativi alla sospensione della cancellazione delle imprese. In proposito il Senato non è intervenuto in quanto degli articoli 20 e 21 si occupa l'articolo 9. Noi avevamo espresso parere favorevole sull'articolo 9 e sulla riformulazione dell'articolo 10 in quanto non vi era più la distinzione dell'abrogazione della legge n. 57 del 1962 rispetto agli articoli 20 e 21. Ora, invece, ritroviamo al comma 3 dell'articolo 11 introdotto dal Senato una norma che, a nostro giudizio, rischia di invalidare gli articoli 20 e 21. Chiedo quindi semplicemente di sopprimere il terzo comma.

PRESIDENTE. Si creerebbe una contraddizione. In qualità di relatore considero le misure interdittive come sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21.

ELIO VITO. Non possono essere considerate sostitutive perché gli articoli 20 e 21, come lei sa, riguardano anche i casi in cui non sia intervenuta sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Poiché abbiamo previsto tutta una serie di esclusioni nell'ambito di fattispecie comprese negli articoli 20 e 21, la cancellazione delle disposizioni di questi ultimi attraverso le misure interdittive diventa necessaria.

ELIO VITO. A mio avviso, la dizione « Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 (...) non si applicano alle fattispecie di cui al comma 1 » non funziona.

AUGUSTO RIZZI. Per quanto riguarda gli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962, uno dei due prevede che nei casi di rinvio a giudizio vi sia la sospensione e poi, una volta intervenuta la sentenza definitiva, la cancellazione. Con l'introduzione invece, a seconda che si tratti di sentenza di primo o di secondo grado (ivi compresa quella definitiva), di una conseguenza diversa da quella attualmente prevista, si è voluto evitare che vi fosse un contrasto tra quanto si afferma nel comma 1 del provvedimento in esame e quanto prevedono gli articoli 20 e 21 della suddetta legge.

L'altra ragione risiede nel fatto che non tutti i casi previsti dagli stessi articoli 20 e 21 sono quelli che abbiamo enunciato nel comma 1, dal momento che vi sono altri casi per i quali devono continuare ad applicarsi quegli articoli.

Mi rendo conto, però, che può sorgere qualche confusione, per cui si potrebbe anche non dire nulla, nel senso che evidentemente là dove si applica il comma 1 chiaramente non si potrà applicare, per le stesse fattispecie, quanto previsto dagli articoli 20 e 21. Su questo aspetto mi rimetto al collega Bargone.

ANTONIO BARGONE. L'osservazione dell'onorevole Vito non può essere accolta nel modo in cui è formulata, perché le due cose sono a mio avviso alternative:

non possiamo infatti mantenere sia gli articoli 20 e 21, almeno nella parte in cui prevedono le sanzioni per le fattispecie da noi previste, sia la normativa in esame, anche perché si creerebbero gravissimi problemi di interpretazione della norma. Si tratta quindi semmai di stabilire se i suddetti articoli 20 e 21 a questo punto siano abrogati a seguito dell'introduzione delle misure interdittive, oppure se occorra specificare che le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962 si applicano in quanto non incompatibili con la norma di cui al primo comma dell'articolo 11.

L'onorevole Vito ha tuttavia ragione nel sostenere che la formulazione del comma 3 crea problemi, per cui essa, nella sua attuale formulazione, non va bene. Dobbiamo pertanto specificare che gli articoli 20 e 21 si applicano in quanto non incompatibili con il comma 1 dell'articolo 11 oppure abrogare gli stessi articoli 20 e 21; quest'ultima sarebbe una soluzione radicale, che però potrebbe non coprire tutte le fattispecie che avevamo previsto.

PRESIDENTE. Il relatore aveva presentato questo testo con lo scopo preciso di pervenire all'abrogazione degli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962. Sono perciò favorevole a puntualizzare eventualmente questo aspetto, facendo però pulizia di tutto.

ELIO VITO. Vi sono però altre fattispecie non previste dal comma 1 dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Ritengo che nella situazione degli appalti, con le sospensioni che abbiamo posto e le cautele che abbiamo introdotto all'articolo 9, si possa serenamente pensare che vi è il massimo di durezza e di rigore in materia.

ELIO VITO. Le ricordo, signor presidente, che abbiamo svolto un'indagine conoscitiva su tale materia perché qualcosa non aveva funzionato nel meccanismo dei lavori pubblici. Ora il problema



è stabilire se la legge che stiamo finalmente varando debba assicurare che le cose funzionino nel futuro o debba anche fare in modo che non si applichino le sanzioni già previste, nel momento in cui si è verificato qualcosa che non ha funzionato, a carico delle imprese che hanno tratto vantaggio da alcune circostanze.

Mi sembra francamente incredibile oggi cancellare le sanzioni e le sospensioni nei confronti di imprese che si sono avvantaggiate di determinati episodi, nel momento in cui noi stessi abbiamo riconosciuto che qualcosa non ha funzionato.

**ANTONIO BARGONE.** Per quanto riguarda le osservazioni da lei svolte, signor presidente, la questione del rigore della legge non c'entra, nel senso che dobbiamo prevedere delle sanzioni nei confronti di comportamenti che vanno sanzionati; questo per una ragione di coerenza della norma.

Per quanto riguarda le questioni poste dall'onorevole Vito, in realtà non saneremmo nulla perché si tratta di sanzionare in maniera diversa la stessa fattispecie: si prevede infatti che il meccanismo scatti, anziché nel momento in cui vi è il rinvio a giudizio, quanto intervengono delle sentenze. Si tratta quindi di un meccanismo più garantista di quello previsto dagli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962.

Dobbiamo pertanto procedere in tal senso, per rispondere ad un'esigenza di coerenza del provvedimento, ma il terzo comma dell'articolo 11 va scritto in modo diverso, perché altrimenti si pone un problema di sovrapposizione.

**ELIO VITO.** Ricordo che sugli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962 sono state sollevate eccezioni di costituzionalità, che sono sempre state respinte dalla Corte costituzionale perché gli stessi articoli 20 e 21 non prevedono che un cittadino debba essere considerato colpevole soltanto con il rinvio a giudizio, ma dicono soltanto che non risponde all'interesse collettivo far partecipare un sog-

getto rinviato a giudizio ad una gara in cui sono in gioco le risorse pubbliche.

**ANTONIO BARGONE.** Dobbiamo però tenere presenti i tempi in cui le sentenze vengono emanate. Probabilmente quella sentenza della Corte costituzionale si è collocata in un momento in cui il rinvio a giudizio era un fatto rarissimo, in cui le indagini penali erano conservate nei cassetti e così via. Essendo esplosa l'attività di indagine giudiziaria, è chiaro che oggi la Corte si pronuncerebbe, a mio avviso, in maniera diversa; altrimenti, ci troveremmo nella condizione per cui un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio bloccherebbe un'azienda, provocando anche conseguenze di grandissimo rilievo sul piano del risarcimento da parte dello Stato.

Ritengo pertanto che la formulazione proposta sia più garantista perché se per bloccare un'azienda, per sospenderla, per toglierla dal mercato, si prevede che vi sia almeno una sentenza di primo grado, ciò rappresenta una garanzia rispetto ad un giudizio che sia meditato.

**ELIO VITO.** Le aziende che sono state già sospese per violazioni avvenute in vigenza della vecchia legge devono restare sospese.

**ANTONIO BARGONE.** Ritengo che, per conciliare le varie esigenze, si potrebbe riformulare il comma 3 nel modo seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, n. 2, e 21, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si applicano alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 in quanto non incompatibili ».

**PRESIDENTE.** Il mio intendimento era quello di pervenire all'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, degli articoli 20, comma 1, n. 2, e 21, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57. Questa è la formulazione che presento in qualità di relatore.

AUGUSTO RIZZI. Ricordo che la proposta del relatore era nel senso di prevedere che gli articoli 20 e 21 non si applichino alle fattispecie di cui al comma 1. Dobbiamo ora trovare una formulazione più chiara, che eviti il sorgere di equivoci.

SAURO TURRONI. Se si abrogano immediatamente gli articoli 20 e 21 della legge n. 57 del 1962 si introduce un vero e proprio colpo di spugna.

PRESIDENTE. Non si tratta assolutamente di un colpo di spugna, anche perché si prevedono periodi di sospensione di varia durata.

SAURO TURRONI. Non solo, ma vengono cancellati gli articoli 20 e 21 della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, il comma 4 dell'emendamento prevede che: « Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ».

SAURO TURRONI. Tutte le sanzioni alle quali sono sottoposte attualmente le imprese che hanno violato gli articoli 20 e 21 della legge sull'albo dei costruttori vengono in questo modo immediatamente a decadere. Cos'è dunque questa se non la riproposizione, sotto altre spoglie, di quel decreto che è stato già bocciato?

PRESIDENTE. È una sollecitazione nei confronti delle imprese a recarsi dinanzi ai giudici per dire tutto ciò che vogliono, accusando i politici a piene mani.

UGO MARTINAT. A questo punto, data la delicatezza della materia che stiamo affrontando, ritengo utile una pausa di riflessione.

PRESIDENTE. Credo che questa sera sia opportuno quanto meno concludere l'esame dell'articolo 11.

AUGUSTO RIZZI. Sarei quasi del parere di eliminare il comma 3.

PRESIDENTE. No, onorevole Rizzi, lasciamo il testo così com'è.

L'onorevole Vito ha presentato il seguente subemendamento al mio emendamento 11.8:

*Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si applicano alle fattispecie di cui al comma 1 ».*

ELIO VITO. Con questo mio subemendamento si vuole che le imprese che sono state sospese perché rinviate a giudizio restino sospese. Quando interverrà la sentenza di primo grado, evidentemente verrà applicato quanto previsto dal comma 1.

PRESIDENTE. Ma in questo modo si prevede una doppia sentenza!

ELIO VITO. Non è così, presidente.

PRESIDENTE. Se dovesse passare una simile disposizione normativa, allora avremmo veramente risolto il problema di Tangentopoli. Non ci sarà infatti nessun impresario che andrà dal giudice a fare una dichiarazione di quel genere. Ve l'assicuro! In questo modo pensate veramente di trovare ancora un imprenditore che vada dal giudice a dire di aver pagato una tangente? Veramente i giudici allora ci considereranno in un certo modo!

ELIO VITO. La sospensione è quella attualmente prevista dalla legge, cioè di natura cautelare. Anziché prevedere la cancellazione dall'albo dopo la condanna definitiva, verrebbe introdotta una norma più favorevole (quella contenuta al comma 1): dopo la condanna dovrebbe applicarsi la misura della sospensione dell'attività dell'impresa per alcuni mesi.

**PRESIDENTE.** Ho compreso perfettamente il contenuto della sua proposta, onorevole Vito. Ma in questo modo un'impresa deve sospendere prima la propria attività per due o tre anni e successivamente ancora per altri sei mesi.

**ANTONIO BARGONE.** Il problema è di trovare una formulazione che ci consenta di rendere compatibile questa disposizione con le norme che abbiamo già approvato.

**ELIO VITO.** Poiché il secondo comma dell'emendamento 11.8 del relatore prevede che le sentenze di condanna sono equiparate a quelle di primo grado, è evidente che la cancellazione prevista dall'articolo 21 della legge n. 57 del 1962 non è più applicabile. Non stiamo proponendo norme più rigorose, bensì più favorevoli.

**AUGUSTO RIZZI.** Per quanto riguarda le fattispecie di reato previste nell'articolo 11 al nostro esame, è nostra intenzione sostituire l'attuale sistema con un altro che preveda una sospensione graduata, in relazione al livello della sentenza.

Per quanto riguarda il comma 2, debbo dire che esso è stato studiato proprio per incentivare il patteggiamento.

**ELIO VITO.** Ma in questo modo, uno che è stato assolto in secondo grado è costretto a subire la stessa misura della sospensione applicata ad un altro che è stato condannato con sentenza definitiva.

**AUGUSTO RIZZI.** Il comma 2 si limita ad incentivare, e quindi ad agevolare, in qualche modo, il patteggiamento. Quest'ultimo, come è noto, dev'essere considerato come sentenza definitiva. Conseguentemente, chi fa il patteggiamento dovrebbe avere una pena, diciamo aggiuntiva, di quattordici mesi di sospensione. Questo evidentemente indurrebbe a rimandare il più possibile fino ad arrivare alla sentenza definitiva; con questa norma cerchiamo di incentivare il patteg-

giamento agevolandolo e considerandolo ai fini della sospensione.

Si tratta di una operazione, come dicevo, tendente ad agevolare il patteggiamento nell'interesse della magistratura e del funzionamento della giustizia.

**ELIO VITO.** Ad esempio, con una sentenza di secondo grado di condanna ed un'assoluzione in via definitiva, si ha una sospensione di dieci mesi, mentre con una condanna definitiva in virtù del patteggiamento si ottiene una condanna a sei mesi.

**AUGUSTO RIZZI.** Propongo la soppressione del comma 3.

**ANTONIO BARGONE.** Nella norma in questione non viene indicata alcuna fattispecie, contrariamente a quanto avviene nel codice penale.

**PRESIDENTE.** Allora prevediamo la seguente formulazione: « reati di cui al comma 1 ».

**ANTONIO BARGONE.** In questo modo si applicano gli articoli 20 e 21.

**AUGUSTO RIZZI.** Come ho già detto, propongo la soppressione del comma 3.

**PRESIDENTE.** Si pone allora il problema degli articoli 20 e 21.

**AUGUSTO RIZZI.** Vorrei ricordare il principio generale per cui non si può essere assoggettati ad una duplice sanzione.

**UGO MARTINAT.** Al punto in cui siamo giunti le idee si fanno sempre più confuse. Credo quindi che una pausa di riflessione sia doverosa alla luce delle perplessità sollevate da diversi gruppi in ordine all'applicazione del comma 3.

**GIUSEPPE BOTTA.** A me pare che, così come formulato, l'emendamento risponda alle nostre esigenze. Anch'io ritengo che gli articoli 20 e 21 siano di

incerta applicazione; del resto l'ispettato dell'albo dei costruttori ha sempre mostrato perplessità nell'applicazione degli articoli prima ricordati.

**ANTONIO BARGONE.** Credo sia opportuno sospendere i nostri lavori per una pausa di riflessione.

**AUGUSTO RIZZI.** Concordo con la richiesta formulata all'onorevole Martinat e sostenuta dall'onorevole Bargone.

**PRESIDENTE.** In sostanza ciò che dobbiamo evitare è una doppia sentenza e per questo dobbiamo eliminare qualsiasi equivoco nell'applicazione degli articoli 20 e 21. Per i reati per i quali si prevede questo tipo di sospensione non ci deve essere un'altra sanzione.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani alle 9,30.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 20,5.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1993.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

### ALLEGATO

Emendamenti e subemendamenti presentati agli articoli da 1 a 11 del testo unificato del disegno e delle proposte di legge 672 e abbinate-B.



*Al comma 1, dopo le parole nel rispetto aggiungere le seguenti delle norme sulla contabilità generale dello Stato.*

1. 1.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 1 sostituire le parole e della libera concorrenza tra gli operatori con le parole assicurando e promuovendo la libera concorrenza e la qualificazione degli operatori.*

1. 2.

Rizzi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

1. 3.

Widmann, Thaler Ausserhofer, Ebner.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.

2. 1.

Il Governo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono lavori pubblici tutte le attività di costruzione, demolizione, manutenzione, recupero, restauro e ristrutturazione svolte dai soggetti di cui al presente articolo.

2. 2

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di realizzazione, costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e manutenzione di opere ed impianti, esclusi solo quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

2. 3.

Rizzi.

*Al comma 1, dopo le parole se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, inserire le seguenti:* con esclusione dei soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1993.

2. 4.

Lusetti, Galli, Cancian.

*Al comma 1 sostituire le parole da ed in particolare fino alla fine del comma con le seguenti e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.*

2. 29.

Il Relatore.

*Al comma 1, sopprimere le parole e ai beni culturali, gli scavi archeologici.*

2. 23.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici con esclusione dei soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;



c) ai soggetti, enti, società privati relativamente a lavori, opere e impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 30 per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 33, nonché agli articoli 9, 12, 13 e 14 se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 3, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 34 e 37. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 e 35.

2. 30.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le norme della presente legge si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 24 giugno 1993, salvo modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima;

c) ai soggetti, enti, società privati relativamente a lavori, opere, impianti, di importo complessivo superiore a 3.000.000 ECU per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione, diretti e specifici, in conto capitale e in conto interessi, erogati dallo Stato o da qualsiasi soggetto pubblico, che complessivamente superino il trenta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300.000 ECU.

Ai soggetti di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 37, ai soggetti di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 35.

2. 5.

Rizzi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le norme della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, ivi compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e ad ogni altra strutture della pubblica amministrazione.

2. 6.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* Fatta salva l'esclusione stabilita nel comma 1.

2. 7.

Lusetti, Galli, Cancian.

*Al comma 2, lettera a) dopo la parola:* organismi *inserire le seguenti:* e enti.

2. 9.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole* agli IACP.

2. 8.

Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza, Caprili.

*Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole* da limitatamente agli articoli... *sino a* ...decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. 12.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole* limitatamente agli articoli *fino alle parole:* articolo 3, comma 2, e.

*Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole* agli appalti dei concessionari di lavori pubblici non si applicano gli articoli 7, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 e 34 della presente legge.

2. 10.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole* da ed ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE *fino alla fine del comma.*

2. 11.

Lusetti, Galli, Cancian.

*Al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole da limitatamente ai medesimi articoli... sino alle parole di cui all'articolo 3, comma 2.*

2. 14.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 2, alla lettera c), sostituire la cifra 500.000 ECU con la seguente: 300.000 ECU e le parole: 50 per cento con le seguenti 30 per cento.*

2. 15.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la cifra 500.000 con la cifra 300.000.*

2. 24.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la cifra 50 con la cifra 20.*

2. 22.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la cifra 50 con la cifra 30.*

2. 25.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente d) limitatamente agli articoli 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, ai connessi articoli del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, alla procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonché agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 31 e 35 se il concorrente, nei tre anni di cui al comma 3 del presente articolo, intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa.*

2. 16.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da limitatamente agli articoli... sino a di cui all'articolo 3, comma 2, e nonché agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.*

2. 17.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Sopprimere il comma 3.*

\* 2. 18.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Sopprimere il comma 3.*

\* 2. 26.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)* sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese ad esso collegate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione.

*3-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 3, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, possono affidare i lavori oggetto della concessione, nella misura massima del 30 per cento, ad imprese collegate. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati negli ultimi sei mesi previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente.

2. 31.

Il Relatore.

*All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)* sono obbligati ad appaltare i lavori pubblici non realizzati direttamente secondo le norme della presente legge; la quota affidata ad imprese collegate a detti soggetti non può in ogni caso eccedere il trenta per cento dell'importo complessivo dei lavori.

2. 19

Rizzi.

*All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, con le parole della presente legge e sostituire il secondo periodo con il seguente* Il concessionario di costruzione e gestione può eseguire direttamente il 70 per cento dei lavori da realizzare qualora sia in possesso anche dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 10.

*Conseguentemente al comma 2, lettera d) sopprimere le parole nei tre anni di cui al comma 3 del presente articolo.*

2. 20

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*All'articolo 2, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

2. 27.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*All'articolo 2, comma 4, lettera a), sopprimere le parole in modo maggioritario.*

2. 28.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole amministrazione, direzione e vigilanza con le seguenti amministrazione, di direzione o di vigilanza.*

2. 21.

Il Relatore.

*Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).*

2. 32.

Il Relatore.

*All'emendamento 2. 30, al comma 2, lettera c), sostituire le parole 30 per cento con le seguenti 40 per cento.*

0. 2. 30. 1.

Il Relatore.

*Al comma 1, dopo le parole ai sensi dell'articolo 17, aggiungere le seguenti , comma 2.*

3. 36.

Il Relatore.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine che dovranno essere improntati alla semplicità, alla economicità e al pluralismo dei soggetti che ne hanno diritto.*

3. 22.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) alle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b).*

3. 21.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole nelle materie con le seguenti nella materia.*

3. 1.

Il Relatore.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire dalle parole sentiti altri Ministri che abbiano segnalato sino a della presente legge, con le seguenti sentiti i Ministri interessati.*

3. 2

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 2, sopprimere le parole e dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4.*

3. 23

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, aggiungere in fine Le disposizioni relative ai lavori di competenza delle regioni sono adottate d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

3. 24

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4, dpo la parola: indicati, aggiungere le seguenti ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.*

3. 26

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente Con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni tutelati ai sensi della legge 1089 del 1939.*

3. 3

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati*

speciali tipo per i lavori di scavo, restauro, valorizzazione e manutenzione di beni tutelati ai sensi della legge 1089 del 1939.

3. 25.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente* Con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali emanato o di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni tutelati ai sensi della legge 1089 del 1939.

3. 4.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole* sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. 5.

Il Governo.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole* sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, *con le seguenti* sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali.

\* 3. 6.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 5 sostituire le parole* superiore dei lavori pubblici, *con le parole* Nazionale per i beni culturali e ambientali.

\* 3. 27.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, dopo le parole* uno o più Capitolati speciali *aggiungere le seguenti* per la realizzazione di aree a verde pubblico.

3. 7.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole* da per i lavori di restauro *fino alle parole* materiale di scavo *con le seguenti* per i

lavori di scavo, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1089 del 1939.

\* 3. 8.

Il Governo.

*Al comma 5 sostituire le parole da: restauro fino alla fine con le seguenti di scavo, restauro, valorizzazione e manutenzione di beni tutelati ai sensi della legge 1089 del 1939.*

\* 3. 28.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: di monumenti architettonici, aggiungere le seguenti: di parchi e giardini storici.*

3. 9.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: materiali di scavo, aggiungere le seguenti: e archeologici.*

3. 10.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 6, sopprimere la lettera c).*

3. 29.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 6, lettera f), dopo le parole inoltro e di aggiornamento aggiungere la seguente annuale.*

3. 11.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico.

*Al comma 6, lettera g) sopprimere le parole le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8.*

3. 30.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 6, lettera h), sostituire le parole di ingegneria con la seguente professionali.*

3. 12.

Rizzi.



*Al comma 6, sopprimere la lettera l).*

3. 31.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 6 sostituire la lettera l) con la seguente l) specifiche modalità di progettazione ed affidamento di lavori di scavo, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1089 del 1939.*

3. 15.

Il Governo.

*Al comma 6 sostituire la lettera l) con la seguente l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 23;*

3. 14.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 6 sostituire la lettera l) con la seguente l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23, 24;*

3. 32.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 6 sostituire la lettera l) con la seguente l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20, 21, 23, 24;*

3. 13.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 6 sostituire la lettera m) con la seguente m) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;*

3. 35.

Il Relatore.

*Al comma 6, sopprimere la lettera o).*

3. 33.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 6, lettera r), sostituire le parole di qualità e dell'opera con le seguenti di qualità dell'opera.*

3. 16.

Il Relatore.

*Al comma 6, sopprimere la lettera u).*

3. 17.

Rizzi.

*Sopprimere il comma 7.*

3. 18.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 7, dopo le parole qualificazione professionale inserire le seguenti nominati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza.*

\* 3. 19.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 7, dopo le parole qualificazione professionale inserire le seguenti nominati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza.*

\* 3. 34.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 7, dopo le parole qualificazione professionale aggiungere le seguenti nominati dal Ministro dei lavori pubblici e da ciascun ministro interessato nelle materie di propria competenza.*

\* 3. 20.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 2, dopo le parole riconosciuta professionalità inserire le seguenti Non possono essere nominati coloro che nel quinquennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.*

4. 21.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2 dopo le parole riconosciuta professionalità inserire le seguenti* Nel riconoscimento di tale professionalità non si tiene conto dell'attività svolta in funzione di cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.

4. 22.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole in materia verificando sopprimere le seguenti* anche con indagini campionarie.

4. 1.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole con apposita comunicazione, fenomeni sopprimere le seguenti* particolarmente gravi.

4. 2.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Al comma 4, lettera f), dopo le parole degli appalti e aggiungere le seguenti* dalle.

4. 3.

Il Relatore.

*Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.*

\* 4. 30

Il Relatore.

*Al comma 4, lettera g), dopo le parole sovrintende sopprimere le seguenti* d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.

\* 4. 4

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.*

\* 4. 23

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera h-bis) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 9.*

4. 5

Rizzi.

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole e di ogni altro organismo consultivo dello Stato.*

4. 6.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 9, sopprimere le parole anche all'interessato e*

4. 24.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 9, sostituire le parole all'interessato con le seguenti ai soggetti interessati.*

4. 31.

Il Relatore.

*Al comma 9, sostituire le parole all'interessato con le seguenti a tutti gli interessati.*

4. 7.

Rizzi.

*Al comma 9, sostituire le parole abbiano con le seguenti hanno.*

4. 8.

Il Relatore.

*Al comma 10 aggiungere: b-bis) l'Osservatorio dei lavori pubblici. Conseguentemente, sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

4. 10.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis) l'Osservatorio dei lavori pubblici.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

\* 4. 32.

Il Relatore.

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis) l'osservatorio dei lavori pubblici.*

\* 4. 9.

Rizzi.

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente b-bis) l'osservatorio dei lavori pubblici.*

\* 4. 25.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 12, sopprimere le parole da può procedere alla parola concedenti.*

4. 11.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 14 sostituire le parole presso il Ministero dei lavori pubblici con le seguenti presso l'Autorità.*

\* 4. 12.

Rizzi.

*Al comma 14 sostituire le parole presso il Ministero dei lavori pubblici con le seguenti presso l'Autorità.*

\* 4. 26.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 14, dopo le parole e programmi adottati sopprimere le seguenti d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità ed aggiungere le seguenti dall'Autorità.*

4. 13

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 14 sopprimere l'ultimo periodo.*

4. 27

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 16, lettera b), sostituire la parola determina con la seguente definisce.*

4. 28

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 16, lettera b), sostituire le parole per tipo di lavoro con le seguenti complessivi massimi, articolati per tipologia, dimensione nonché prestazioni, per ogni categoria di opera.*

4. 14

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 16, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole entro il 31 gennaio di ciascun anno.*

4. 33.

Il Relatore.

*Al comma 17, sopprimere le parole e per lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire.*

4. 15.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 17, sostituire le parole a 150 milioni di lire con le seguenti a 50.000 ECU.*

4. 16.

Rizzi.

*Al comma 17, sostituire le parole 150 milioni di lire, con le seguenti 100 mila ECU.*

4. 18.

Botta.

*Al comma 17, dopo le parole e del progettista aggiungere le seguenti e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,*

4. 17.

Rizzi.

*Sopprimere il comma 19.*

\* 4. 19.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Sopprimere il comma 19.*

\* 4. 20.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Sopprimere il comma 19.*

\* 4. 29.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, sostituire le parole* nonché dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici *si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto, con le seguenti* si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di concorso di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; alla copertura dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici *si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del medesimo decreto, nonché, in via subordinata, alle suddette procedure di concorso.*

5. 1.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 e in lire 17.200 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l'anno 1994, a lire 4.700 milioni per l'anno 1995 e a lire 4.700 per l'anno 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 9.500 milioni per l'anno 1994, 12.500 milioni per l'anno 1995 e lire 12.500 milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 2.

Il Relatore.

*Al comma 1 dopo le parole: organo inserire la seguente tecnico e sopprimere le parole* su materie tecniche, ad eccezione di quelle giuridiche.

\* 6. 1.

Il Governo.

*Al comma 1, dopo le parole: massimo organo consultivo aggiungere la seguente: tecnico; conseguentemente, sopprimere le parole da: su materie tecniche sino alla fine del comma.*

\* 6. 2.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 2, al capoverso, dopo le parole fra personalità di riconosciuta competenza inserire la seguente tecnica.*

6. 3.

Il Governo.

*Al comma 2, sostituire le parole I presidenti di sezione sono nominati con le seguenti Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite.*

6. 9.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 3.*

6. 11.

Il Relatore.

*All'articolo 6, al comma 3 sostituire la cifra: 1.030 con la cifra: 1.114.*

6. 4.

Il Governo.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano attribuito, nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, competenze ad organi consultivi presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È comunque assicurata la presenza delle specifiche professionalità delle competenti amministrazioni all'interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Rimangono ferme le competenze degli organi collocati presso Ministeri in ordine alla valutazione dei profili direttamente riconducibili alle attribuzioni di ciascun Ministero, ivi comprese le attribuzioni in materia ambientale e paesaggistica.

5-bis. Alla individuazione delle competenze da sopprimere ai sensi del comma 5 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni interessate.

6. 5

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.



*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola medesimo, aggiungere le seguenti fatte salve le competenze in materia culturale ed ambientale.*

6. 6

Il Governo.

*Al comma 5, dopo le parole ordinamento autonomo aggiungere le seguenti ad esclusione del Consiglio nazionale per i beni culturali.*

6. 7

Rizzi.

*Al comma 5, in fine aggiungere le seguenti parole Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.*

\* 6. 8

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.*

\* 6. 10.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere l'articolo 7.*

\* 7. 1.

Rizzi.

*Sopprimere l'articolo 7.*

\* 7. 3.

Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

*(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici).*

1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province. Di detti uffici possono altresì avvalersi, previa delibera-

zione del consiglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i rispettivi consorzi e unioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.

3. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni capoluogo di provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono agli uffici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, alle forme di pubblicità, nonché al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del presente articolo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 2.

Martinat, Buontempo.

*Al comma 1, dopo le parole i comuni aggiungere le seguenti* previa deliberazione del consiglio.

7. 4.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 1, dopo la parola comuni inserire le seguenti* con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

7. 10.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole qualora non utilizzino le facoltà di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1992, n. 142.*

7. 5.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 1, dopo le parole legge 8 giugno 1990, n. 142, sostituire la parola possono con la seguente devono.*

7. 11.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sostituire le parole che intendono avvalersi con le seguenti: che si avvalgono e sopprimere le parole da hanno l'obbligo fino a presente legge e sostituire la parola stipulando con la seguente: stipulano.*

7. 13.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

7. 8.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.*

\* 7. 6.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.*

\* 7. 9.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, dopo le parole tra cui aggiungere le seguenti la progettazione.*

7. 7.

Rizzi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nominano, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge agosto 1990, n. 241, un unico responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, della programmazione operativa, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo dei lavori.

8. 3

Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le parole ovvero all'esterno di essa.*

8. 15

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 1, dopo le parole nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa ovvero all'esterno di essa aggiungere le seguenti ai sensi dell'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142.*

8. 1

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 1, sostituire le parole della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi con le seguenti di cui all'articolo 15 della presente legge ed un unico responsabile del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni lavoro.*

8. 2.

Bargone Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 4, sostituire le parole è convocata di norma con le seguenti è possibile, per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, il ricorso ad.*

\* 8. 5.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 4, sostituire le parole è convocata di norma con le seguenti può essere convocata, per i lavori di importo superiore ai 5 milioni di ECU.*

\* 8. 16.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4 sostituire le parole è convocata di norma con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a) possono convocare, anche su richiesta di altri soggetti.*

8. 4.

Rizzi.

*Al comma 4 sostituire le parole è convocata di norma, con le seguenti può essere convocata.*

8. 17.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

8. 6.

Rizzi.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* 8. 7.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

\* 8. 18.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, sostituire le parole da definitivo sino a amministrazione precedente e con la seguente esecutivo.*

8. 8

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 5 sostituire la parola definitivo con la seguente esecutivo.*

8. 19

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, sopprimere le parole da che può essere a precedente e.*

\* 8. 9

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 5 sopprimere le parole che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dalla amministrazione precedente.*

\* 8. 10

Rizzi.

*Al comma 5, sopprimere le parole da che può essere anche sino a amministrazione precedente e.*

\* 8. 11.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Al comma 5, sopprimere le parole che può essere anche presentato, in assenza di specifico incarico, da soggetti diversi dall'amministrazione precedente e.*

\* 8. 20.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5 sostituire dalla parola nonché alla parola servizi con le seguenti parole e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente a valutare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La valutazione d'impatto ambientale deve essere allegata al progetto esecutivo di cui al presente comma.*

8. 14.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

8. 12.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Sopprimere il comma 6.*

\* 8. 13.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Ciccimessere, Taradash.

*Sopprimere il comma 6.*

\* 8. 21.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, sostituire le parole sono acquisite con le seguenti possono essere acquisite.*

8. 12 (nuova formulazione).

Elio Vito.

*Sopprimere il comma 9.*

9. 1.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

1. Sono ammesse a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici le imprese che risultano iscritte all'Albo nazionale di costruttori per le categorie e l'importo di riferimento di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Sono soggette alla sospensione e alla cancellazione dell'Albo nazionale dei costruttori le imprese per le quali di verifici uno dei casi previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e nell'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Sono escluse dalle procedure di appalto le imprese per le quali si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia incorso in una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;

d) quando il titolare dell'impresa, il legale rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano subito condanna anche non definitiva o siano stati rinviati a giudizio per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la

pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio.

9. 2.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Caprili.

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

ART. 9.

*(Qualificazione).*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà



essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla

Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

9. 3.

Martinat, Buontempo.

*Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:*

2. Con il regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila ECU, con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3.

Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) il possesso articolato nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, di un certificato di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) siano in corso le misure interdittive di cui all'art. 11;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'ottenimento del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei requisiti rideterminati con il decreto di cui all'art. 10, comma 10, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici avviene secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come rideterminato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge. Dalla data di rilascio del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei predetti requisiti rideterminati, per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici, è condizione necessaria e sufficiente la sola sussistenza di tale certificato.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57, ad eccezione degli articoli 20, primo comma, numero 2),

e successive modificazioni, e 21, primo comma numero 2), che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì abrogato, dal 1° gennaio 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, e successive integrazioni. Restano ferme altre disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

9. 4.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

2-bis. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

9. 5.

Martinat, Bontempo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera b), del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. Il regolamento di cui al presente comma dispone:

a) l'obbligo articolato nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori del possesso del certificato di qualità aziendale e per importo dei lavori del possesso del certificato di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000, rilasciato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'obbligo del possesso, nelle misure stabilite dal regolamento, di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale relativamente agli aspetti economico finanziario e tecnico-organizzativi, specificati dal regolamento e articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori; le modalità della dimostrazione, tramite i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente, del possesso dei predetti requisiti; le modalità della verifica e del controllo dei mezzi di prova nonché del rilascio di appositi attestati da parte di speciali organismi pubblici o di diritto privato, accreditati secondo norme stabilite dal regolamento stesso, comprovanti il possesso dei suddetti requisiti. In particolare la capacità tecnico organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditoria e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni: la capacità economico-finanziaria dovrà essere accertata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi;

c) l'istituzione nell'ambito dell'Autorità di cui all'articolo 4 di un apposito organismo pubblico che coordina il sistema di qualificazione al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori e per i contratti.

9. 6.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 2, dopo le parole: per chi esegue aggiungere le seguenti: in qualità di appaltatore, concessionario, subappaltatore.*

9. 43.

Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole da , da correlarsi con l'articolazione fino alla fine del comma con le seguenti il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici o a prevalente partecipazione pubblica e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di:*

*a) sistemi di qualità conformi alle norme europee EN 29000 e EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie EN 45000 e, in particolare, della EN 45012;*

*b) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e etici, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

*2-bis. Il regolamento di cui al comma 2, definisce in particolare:*

*a) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 2, lettera a), nel rispetto della normativa vigente;*

*b) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 2, lettera b).*

9. 44.

Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole da correlarsi con sino alla fine del comma con le seguenti il sistema di qualificazione, articolato in enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica di accreditamento ed in organismi, pubblici o di diritto privato, di certificazione, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati:*

*1) di sistemi di qualità conformi alle norme europee EN 29000 ed EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie EN 45000 e, in particolare, della EN 45012;*

*2) di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari ed etici, articolati secondo importi e tipologie di lavori; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà e di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'or-*

ganico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni; nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

Il regolamento di cui al presente comma in particolare dispone:

a) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al punto 1) nel rispetto della normativa vigente;

b) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al punto 2);

c) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che coordina e sovrintende il sistema di qualificazione al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti nonché la disciplina delle modalità di esercizio, da parte dell'organismo medesimo, delle competenze non soppresse dalla presente legge.

9. 7.

Rizzi.

*Al comma 2, dopo le parole del commercio e dell'artigianato inserire le seguenti e per i beni culturali ed ambientali.*

\* 9. 8.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

*Al comma 2, dopo le parole del commercio e dell'artigianato inserire le seguenti e per i beni culturali ed ambientali.*

\* 9. 40.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, dopo le parole per chi esegue aggiungere le seguenti, in qualità di appaltatori, concessionari, subappaltatori, cottimisti, fornitori con posa in opera e di noli a caldo.*

9. 9.

Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole per chi esegue con le seguenti per i soggetti che eseguono in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari.*

9. 41.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole o di diritto privato.*

9. 13.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, CiccioMessere, Taradash.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole buona esecuzione inserire le seguenti dell'esistenza, con le stazioni appaltanti, di controversie che per la loro soluzione hanno comportato il ricorso alla magistratura ordinaria.*

9. 14.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole degli importi inserire le seguenti a base d'asta, del ribasso offerto e di quello definitivo.*

9. 15.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola finanziaria aggiungere le seguenti oltre ad una dichiarazione di almeno 2 istituti di credito a carattere nazionale.*

9. 10.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola previdenziali aggiungere le seguenti e contrattuali.*

9. 11.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole tre esercizi aggiungere le seguenti In detti bilanci devono essere evidenziati gli importi pagati per salari e stipendi dei propri dipendenti, che comunque non devono essere inferiori nel totale al 20 per cento della cifra di affari in lavori degli ultimi tre esercizi. Del 20 per cento, almeno il 7 per cento deve risultare corrisposto per il personale salariato.*

9. 12.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole organismo pubblico aggiungere le seguenti operante su direttive dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.*

9. 16.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, CiccioMessere, Taradash.



*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

3. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

\* 9.34.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

3. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

\* 9. 20.

Martinat, Buontempo.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

a-bis) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

9. 45.

Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole può essere escluso dalle con le seguenti non può essere ammesso alle.*

9. 18.

Rizzi.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) quando il titolare dell'impresa, il legale rappresentante della società o il direttore tecnico abbiano subito condanna anche non definitiva, per imputazione di colpevolezza derivante da un infortunio mortale capitato ad un lavoratore occupato in uno dei suoi cantieri.

9. 19.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi

pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

9. 35.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

\* 9. 46.

Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza.

*Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:*

*3-ter.* Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

\* 9. 36.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

8. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

\* 9. 32.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

\* 9. 47.

Tripodi, Mantovani Ramon, Speranza.

*Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*

9. 21.

Battaglia Augusto, Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 2-bis del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 4 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

9. 48.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

9. 22.

Martinat, Buontempo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici, di valore superiore a 100.000 ECU, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 2 e non esclusi ai sensi dei commi 3 e 4; contestualmente è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e successive integrazioni. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

9. 23.

Rizzi.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e non esclusi ai sensi dei commi 4 e 5.

9. 24.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. 37.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

\* 9. 49.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Sopprimere il comma 6.*

9. 26.

Rizzi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. A decorrere dal 1° gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

\* 9. 25.

Martinat, Buontempo.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

9. 38.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 6, sostituire le parole 1° gennaio 1996 con le seguenti 1° gennaio 1998.*

9. 27.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da ad eccezione degli articoli sino alla fine del periodo.*

9. 28.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole che sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

9. 30.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti dal 1° gennaio 1998.*

9. 29.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1977, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.*

9. 39.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1977, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15*

novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

\* 9. 50.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Sopprimere il comma 7.*

9. 51.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1977, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. 31.

Martinat, Buontempo.

*All'emendamento 9.44, alinea, sopprimere le parole o a prevalente partecipazione pubblica.*

0. 9. 44. 1.

Elio Vito.

*All'emendamento 9.44, lettera a), dopo le parole sistemi di qualità inserire le seguenti graduati nel tempo.*

0. 9. 44. 2.

Il Governo.

*Sopprimere il comma 9.*

9. 33.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

*(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).*

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni ».

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni ».

3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (*Domanda di iscrizione*). 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati ».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria ».

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione ».

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sei mesi ».

7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:

1) idoneità tecnica;

2) attrezzatura tecnica;

3) manodopera impiegata;

4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.

9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte



individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

\* 10. 1.

Martinat, Buontempo.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

*(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).*

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni ».

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni ».

3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (Domanda di iscrizione). 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati ».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria ».

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione ».

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sei mesi ».

7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:

- 1) idoneità tecnica;
- 2) attrezzatura tecnica;
- 3) manodopera impiegata;
- 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.

9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

\* 10. 19.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'ottenimento del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori sulla base dei requisiti rideterminati con il decreto di cui al comma 10, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici avviene secondo le norme del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Dalla data di rilascio del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori sulla base dei predetti requisiti rideterminati, per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici, è condizione necessaria e sufficiente la sola sussistenza di tale certificato.

10. 3.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 1, sostituire le parole dai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 9, fino al 31 dicembre 1995 con le seguenti dall'articolo 9, fino al 31 dicembre 1997.*

10. 4.

Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole dai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 9, fino al 31 dicembre 1995 con le seguenti dell'articolo 9, fino al 31 dicembre 1996.*

10. 2.

Relatore.

*Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 1995 con le seguenti 31 dicembre 1997.*

10. 6.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 1, sopprimere le parole modificato e.*

\* 10. 5.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Al comma 1 sopprimere le parole modificato e.*

\* 10. 7.

Rizzi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il decreto di cui al comma 2 per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, n. 770, e successive modificazioni e integrazioni.

10. 11.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

*Al comma 3 sostituire le parole novanta giorni con le seguenti centottanta giorni.*

10. 9.

Rizzi.

*Al comma 3, sopprimere le parole da Il decreto, per la determinazione fino alla fine del comma.*

10. 12.

Il Relatore.

*Al comma 3, terzo periodo, premettere le seguenti parole Ai fini di cui al comma 2.*

10. 8.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Enrico Testa, Zagatti.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Con il medesimo decreto è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro, valorizzazione e manutenzione dei*

beni sottoposti alla legge di tutela n. 1089 del 1939 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nella categoria.

10. 20.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente* Con decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici è istituita una apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni.

10. 13.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente* Con decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali è istituita una apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni.

10. 14.

Elio Vito, Rapagnà, Pannella, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Al comma 3 nell'ultimo periodo sostituire le parole* Con il medesimo decreto è istituita apposita categoria delle *con le seguenti* Con il medesimo decreto sono istituite apposite categorie per attività attualmente non inserite e in particolare quella relativa alle.

10. 10.

Rizzi.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole* Con il medesimo decreto *con le seguenti* Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali.

10. 16.

Il Governo.

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole* di materiali archeologici e di scavo *e dopo le parole* di interesse *aggiungere la seguente* archeologico.

10. 15.

Elio Vito, Pannella, Rapagnà, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni sottoposti alla legge di tutela 1.º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

10. 17.

Il Relatore.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

10. 21.

Relatore.

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

6. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre all'importo di 6 milioni ».

7. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni ».

8. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (Domanda di iscrizione). — 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione all'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, corredandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati ».

6. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 6) certificato di iscrizione ad una associazione nazionale di categoria ».

9. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti « per sei mesi ».

10. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e classifica e specifica capacità tecnico-operativa;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:

- 1) idoneità tecnica;
- 2) attrezzatura tecnica;
- 3) manodopera impiegata;
- 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

11. Con il decreto di cui al precedente comma è istituita apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su tavola, su muro, di superfici lapidi decorate e apparati decorativi di materiali cartacei e di altri manufatti di interesse storico e artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

12. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 7, le imprese iscritte all'Albo sono obbligate ad inoltrare domanda di revisione dell'iscrizione sulla base dei requisiti rideterminati. Decorso inutilmente tale termine senza aver inoltrata la predetta domanda le stesse imprese non possono partecipare alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici.

13. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

10. 18.

Bargone, Lorenzetti Pasquale, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Melilla, Testa Enrico, Zagatti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Gli importi delle iscrizioni nelle diverse categorie di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, sono aumentati del 50 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 22.

Il Governo.

*All'emendamento 11. 8, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, n. 2, e 21, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, si applicano alle fattispecie di cui al comma 1, in quanto non incompatibili.

0. 11. 8. 1.

Bonsignore.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

1. Le sentenze di condanna per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, e in particolare per

quelli previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e 4-bis del codice penale, pronunciate a carico di soggetti dotati, al momento del rinvio a giudizio, di poteri di rappresentanza di una impresa, e per fatti connessi a tali poteri, determinano per l'impresa stessa il divieto di partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per i seguenti periodi, non cumulabili:

- a) sei mesi dalla data della sentenza di primo grado;
- b) dieci mesi dalla data della sentenza di secondo grado;
- c) quattordici mesi dalla data della sentenza definitiva.

2. Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi degli articoli 444, comma 2, e 442 del codice di procedura penale sono equiparate, ai fini del comma 1, a sentenze di primo grado.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, n. 2, e 21, comma 1, n. 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, non si applicano alle fattispecie di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 8.

Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

1. Le sentenze di condanna per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico e in particolare per quelli previsti dagli articoli 314 primo comma, 318 primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323 secondo comma, 326 terzo comma prima parte, e 416-bis del codice penale, pronunciate a carico di soggetti dotati, al momento dell'inizio delle indagini preliminari, di poteri di rappresentanza di un'impresa e per fatti connessi a tali poteri, determina per l'impresa stessa il divieto di partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma:

- a) tre mesi dalla data della sentenza di primo grado;
- b) sei mesi dalla data della sentenza di secondo grado;
- c) dodici mesi dalla data della sentenza definitiva.

2. Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi degli articoli 444 comma 2 e 442 del codice di procedura penale sono equiparate, ai fini del primo comma, a sentenze di primo grado.

3. Sono abrogati gli articoli 20 comma 1, numero 2 e 11, comma 1 numero 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 1.

Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole due mesi con le parole un anno.*

11. 2.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 2, sostituire le parole sei mesi con le seguenti due anni.*

11. 3.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 3, sostituire le parole 4 mesi con le seguenti 2 anni.*

11. 4.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 4, sostituire le parole due o quattro mesi con le seguenti 1 o 2 anni.*

11. 5.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Al comma 5, sostituire le parole 18 mesi, ogni qualvolta compaiano, con le parole 24 mesi.*

11. 6.

Turroni, Scalia, Ronchi.

*Sopprimere il comma 6.*

11. 7.

Turroni, Scalia, Ronchi.